ALLEGATO A DGR n. 395 del 15 aprile 2025

Regione del Veneto – Programma PR Veneto FESR 2021-2027

PRIORITA' 2 "Un'Europa resiliente, più verde e a basse emissioni di carbonio ma in transizione verso un'economia a zero emissioni nette di carbonio"

Obiettivo Specifico 2.2. "Promuovere le energie rinnovabili in conformità della direttiva (UE) 2018/2001 sull'energia da fonti rinnovabili, compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti (FESR)"

Azione 2.2.3. "Produzione di idrogeno verde da fonte rinnovabile"

Fondo Veneto Energia

Disposizioni Operative

Sommario

1. F Telliessa	pag. 2
2. Definizioni	pag. 3
3. Normative di riferimento	pag. 5
4. Settori economici ammessi	pag. 7
5. Soggetti Beneficiari	pag. 8
6. Dotazione	pag. 9
7. Regime di aiuto	pag. 9
8. Tipologie di Intervento	pag. 10
9. Ubicazione degli interventi	pag. 15
10. Caratteristiche tecniche degli interventi	pag. 15
11. Presentazione della domanda e ammissione ai benefici del Fondo	pag. 17
12. Rendicontazione ed erogazione, variazioni e proroghe	pag. 21
13. Obbligo di conservazione della documentazione	pag. 26
14. Disposizioni finali	pag. 26
15. Controllo, vigilanza, rinunce, revoche e subentri	pag. 28
16. Ispezioni e controlli	pag. 30
17. Monitoraggio dei risultati	pag. 30
Appendice 1 – ATTIVITA' ESCLUSE	pag. 31
Appendice 2 – MODELLO DI CALCOLO ESL	pag. 33
Annendice 3 - DNSH F VERIFICA CLIMATICA	nog 3/





1. Premessa

Con le presenti Disposizioni Operative si dà attuazione al PR Veneto FESR 2021-2027 della Regione del Veneto (di seguito "Programma"), approvato con Decisione della Commissione europea C(2022)8415 del 16 novembre 2022 e successivamente modificato con Decisione CE C(2024) 4983 final del 10/07/2024, Obiettivo Specifico 2.2. "Promuovere le energie rinnovabili in conformità della direttiva (UE) 2018/2001 sull'energia da fonti rinnovabili, compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti (FESR)", Azione 2.2.3 "Produzione di idrogeno verde da fonte rinnovabile".

Le presenti Disposizioni Operative rientrano tra gli interventi ed attività che contribuiscono al raggiungimento dei seguenti obiettivi dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile adottata dall'Assemblea delle Nazioni Unite con la risoluzione dell'Assemblea Generale del 25 settembre 2015: 7. energia pulita e accessibile, 11. città e comunità sostenibili, 12. consumo e produzione responsabili, 15. la vita sulla Terra.

La misura è coerente con la Direttiva 2018/2001/UE (Direttiva RED II) sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

La misura è coerente con il Piano Energetico Regionale, con il progetto LIFE italiano PREPAIR sul miglioramento dell'aria nel bacino del Po e del programma di controllo dell'inquinamento atmosferico (PNCIA).

L'iniziativa intende perseguire perseguire le priorità regionali stabilite nella "Strategia di specializzazione Intelligente (S3) della Regione del Veneto 2021 -2027". Le proposte progettuali potranno pertanto fare riferimento a uno tra gli Ambiti tematici Smart Agrifood, Smart Manufacturing e Smart Living & Energy alle rispettive traiettorie individuate nella S3¹

In particolare, le presenti Disposizioni Operative (di seguito "Disposizioni") disciplinano l'accesso alla Sezione "Produzione di idrogeno rinnovabile" del fondo rotativo di finanza agevolata denominato "Fondo Veneto Energia" (di seguito "Fondo"), istituita con DGR n. 1416/2024 che, in conformità alle disposizioni europee e/o nazionali e regionali vigenti in materia, ha l'obiettivo di promuovere progetti volti ad incentivare la produzione di idrogeno verde per l'autoconsumo funzionale all'attività di impresa, sostenendo l'installazione di impianti di produzione, distribuzione e stoccaggio di idrogeno verde, compresi i relativi impianti di energia rinnovabile.

Le Disposizioni Operative garantiscono il rispetto dei diritti fondamentali e la conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, nonché gli altri principi orizzontali declinati all'art. 9 Regolamento (UE) 2021/1060 e a quanto disposto all'art. 73 dello stesso Regolamento.

In particolare il fondo vuole promuovere due azioni contenute nel PR Veneto FESR 2021-2027: l'Azione 2.1.2 "Efficientamento energetico delle imprese" e l'Azione 2.2.3 "Produzione di idrogeno verde da fonte rinnovabile".

La dotazione finanziaria complessiva del Fondo comprende anche le commissioni e i costi di gestione dello Strumento Finanziario (SF) che saranno imputati al bilancio del Fondo e determinati nel rispetto delle soglie stabilite dall'art. 68 del Regolamento (UE) n. 1060/2021 del 24 giugno 2021.

Le attività e le funzioni relative alla gestione economico-finanziaria della misura e del procedimento di concessione, erogazione ed eventuale revoca delle agevolazioni sono affidate a Veneto Innovazione S.p.A., quale soggetto attuatore dello SF ai sensi del Regolamento (UE) n. 1060/2021, in conformità all'Accordo di finanziamento di cui all'articolo 59, paragrafo 3, lett. d) del Regolamento (UE) n. 1060/2021, approvato con DGR n. 1567 del 12 dicembre 2023 e successivamente modificato con DGR n.1416 del 28 novembre 2024.

La procedura valutativa delle domande di accesso al Fondo segue i principi dei bandi a sportello così come definiti all'art. 5, comma 3 del D.Lgs. n. 123/1998.

Le disposizioni applicative delle presenti disposizioni operative sono emanate nel rispetto:

- del Sistema di Gestione e controllo del PR Veneto FESR Veneto 2021-2027, approvato con Decreto n. 76 del 28 giugno 2023 del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria;
- del Manuale Procedurale del PR Veneto FESR 2021-2027 approvato con Decreto n. 130 del 27 settembre 2023 del Direttore della Programmazione Unitaria, reperibile al seguente link: https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/autorita-del-programma-21-27

¹ DGR 474/2022 Allegato A. Per approfondimenti https://www.innoveneto.org/ris-3-veneto-2021-2027/





2. Definizioni

Ferma la validità di tutte le ulteriori definizioni previste nella normativa europea, nazionale e regionale di riferimento, nelle Disposizioni sono utilizzate le seguenti definizioni:

PMI	le microimprese, le piccole imprese e le medie imprese, costituite anche in forma di cooperativa, iscritte nel registro delle imprese, istituito presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, in possesso dei parametri dimensionali di cui alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato, vigente alla data di presentazione della richiesta di ammissione al Fondo. In particolare, per quanto riguarda i parametri dimensionali, sulla base di quanto previsto dalla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 pubblicata sulla G.U.U.E. n. L124 del 20 maggio 2003, nonché delle specificazioni dettate con decreto del Ministero delle attività produttive 18 aprile 2005, sono definite: a) "Medie imprese": le imprese che, considerata l'esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro; b) "Piccole imprese": le imprese che, considerata l'esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro; c) "Microimprese": le imprese che, considerata l'esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.
Impresa	ai sensi dell'art. 1, par. 1, dell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 si considera Impresa qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma e natura giuridica (pubblica o privata), inclusi i soggetti giuridici equiparati alle piccole e medie imprese dall'articolo 12, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81;
Soggetti beneficiari (Destinatari finali)	PMI e Imprese
Soggetto Richiedente	il soggetto giuridico che richiede il finanziamento previsto dal Fondo e che, in caso di concessione dell'agevolazione, diventerà Soggetto Beneficiario;
Sede operativa	si intende una unità locale nella quale si realizza l'attività prevista dalla Relazione di Progetto. Per i soggetti iscritti al registro delle imprese italiano tale Sede operativa deve risultare ivi censita.
Relazione di progetto	relazione contenente la descrizione dettagliata del progetto previsto, il relativo piano di copertura finanziaria ed i tempi di realizzazione;
Fondo	la sezione "Produzione di idrogeno verde da fonte rinnovabile" del fondo "Fondo Veneto Energia" afferente al "Fondo di Partecipazione PR Veneto FESR 2021-2027", affidato alla gestione di Veneto Innovazione S.p.A. sulla base dell'Accordo di finanziamento di cui alla DGR n. 1567/2023 per come modificato dalla DGR n. 1416 del 28 novembre 2024; finalizzato alla concessione di finanziamenti agevolati volti ad incentivare la produzione di idrogeno verde per l'autoconsumo funzionale all'attività di impresa, sostenendo l'installazione di impianti di produzione, distribuzione e stoccaggio di idrogeno verde, compresi i relativi impianti di energia rinnovabile;
Confidi	i consorzi con attività esterna, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269;
Finanziatore	la Banca o il Confidi iscritto all'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del TUB, convenzionata/o con il Gestore, che eroga la quota di provvista privata al Soggetto Beneficiario;





Equivalente Sovvenzione Lordo o ESL	rappresenta l'unità di misura utilizzata per calcolare l'entità del beneficio concesso al Soggetto Beneficiario. In caso di finanziamento agevolato, l'ESL viene rilevato calcolando il risparmio ottenuto pagando gli interessi ad un tasso agevolato rispetto a quelli che si sarebbero pagati a un tasso di mercato;
Finanziamento agevolato	finanziamento in parte erogato con fondi pubblici a un tasso inferiore rispetto a quello di mercato;
Sovvenzione a fondo perduto	agevolazione pubblica caratterizzata dall'erogazione di una somma di denaro che non deve essere restituita;
Gestore	Veneto Innovazione S.p.A. ex art. 59, par. 3, lett. d) del Regolamento (UE) n. 1060/2021;
Tasso	misura gli interessi di un finanziamento in rapporto all'importo complessivo del prestito in un determinato lasso di tempo;
Regime di aiuto	identifica, per le singole misure agevolative, la regolamentazione europea in base alla quale il Gestore concede aiuti alle imprese, senza violare le norme sulla concorrenza e senza obbligo di notificarli alla Commissione. La maggior parte delle agevolazioni sono concesse in: - Regime "de minimis": aiuti concessi alle imprese di qualsiasi dimensione nel rispetto delle previsioni del Regolamento UE della Commissione n. 2023/2831. L'importo totale degli aiuti, espresso in Equivalente Sovvenzione Lordo, concessi a titolo "de minimis" ad un'impresa, non può superare, nell'arco di tre anni, i 300.000 euro; - Regime di esenzione: aiuti concessi seguendo le regole previste dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, ossia aiuti che risultano "compatibili" con la tutela della concorrenza, in quanto rispettano una serie di vincoli e regole riguardanti le tipologie di spesa, di soggetto etc. previsti da detto regolamento;
Merito di credito (o creditizio)	la capacità del cliente di restituire la somma ottenuta in prestito alle scadenze stabilite dal contratto di finanziamento. Viene valutato dal Finanziatore prima di concedere il prestito, sulla base di informazioni sufficienti, proporzionate e opportunamente verificate sulla situazione economica e finanziaria del cliente. Queste informazioni possono essere fornite dallo stesso cliente o reperite tramite l'interrogazione di banche dati come la Centrale dei Rischi (CR) gestita dalla Banca d'Italia o i Sistemi di Informazione creditizia (SIC) gestiti da soggetti privati;
DNSH	acronimo di "Do No Significant Harm" (non arrecare un danno significativo), principio sancito dall'art. 9 del Regolamento (UE) n. 1060/2021, il quale sottolinea che "Gli obiettivi dei fondi sono perseguiti in linea con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile di cui all'articolo 11 TFUE, tenendo conto degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, dell'accordo di Parigi e del principio "non arrecare un danno significativo": nella fattispecie le indicazioni relative al DNSH sono contenute per ciascuna azione del PR 2021-2027 nella Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PR 2021-2027 medesimo e nell'All.to 4 alla Valutazione Ambientale Strategica denominato" Supplemento valutazione OS 2.2 "
Strategia di Specializzazione Intelligente (S3)	strumento che le Regioni ed i paesi membri dell'Unione Europea devono adottare per individuare obiettivi, priorità, azioni in grado di massimizzare gli effetti degli investimenti in ricerca e innovazione, puntando a concentrare le risorse sugli ambiti di specializzazione caratteristici di ogni territorio così come definiti a seguito di un percorso di condivisione continua tra gli attori territoriali: imprese, mondo della ricerca, pubblica amministrazione e cittadini.
Idrogeno verde (Decreto MITE 21 settembre 2022)	Idrogeno che soddisfa il requisito di riduzione delle emissioni di gas serra nel ciclo di vita del 73,4% rispetto a un combustibile fossile di riferimento di 94 g CO2e/MJ ovvero l'idrogeno che comporta meno di 3 tCO2eq/tH2. L'idrogeno di cui al primo periodo è prodotto mediante processo elettrolitico a partire da fonti di energia rinnovabile e/o dall'energia elettrica di rete.
Impianti di produzione di idrogeno verde	Impianti di produzione di idrogeno che soddisfano i seguenti requisiti: a) sono collegati agli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili attraverso una rete con obbligo di connessione di terzi. In tal caso, l'energia elettrica fornita agli





elettrolizzatori è munita di garanzie di origine rinnovabile ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
b) utilizzano energia elettrica prodotta da impianti a fonte rinnovabile direttamente connessi all'elettrolizzatore.

3. Normative di riferimento

- ➤ Decisione di esecuzione della Commissione europea che approva il programma "Programma Regionale Veneto FESR 2021-2027 per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la Regione del Veneto in Italia CCI 2021IT16RFPR020", n. C (2022) 8415 del 16 novembre 2022 e successivamente modificato con Decisione CE C(2024) 4983 final del 10/07/2024;
- Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta;
- Regolamento (UE) n. 2021/1058 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale; Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1605/2012;
- ➤ Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1605/2012
- Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- ➤ Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (esenzione);
- Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale e s.m.i;
- Regolamento UE 2020/852 sul principio della "Tassonomia per la finanza sostenibile", che introduce il principio DNSH – Do Not Significant Harm e s.m.i.
- Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 pubblicata sulla G.U.U.E. n. L124 del 20 maggio 2003;
- Decreto del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005 "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese";
- ➤ Comunicazione C (2021) 2594 final del 19 aprile 2021 con cui la Commissione europea ha adottato gli Orientamenti in materia di Aiuti di Stato a finalità regionale 2022-2027 (di seguito Orientamenti) contenenti i criteri per l'individuazione delle aree ammissibili di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del TFUE e le condizioni alle quali gli aiuti di Stato a finalità regionale possono essere ritenuti compatibili con il mercato interno;
- Decisione C (2022) 1545 final del 18 marzo 2022 relativa al caso SA.101134 (2021/N) con cui la Commissione ha approvato la modifica della carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia applicabile dal 1º gennaio 2022 al 31 dicembre 2027 integrando nella Carta nazionale degli aiuti a finalità regionale le zone soggette alla deroga di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettera c) del TFUE, tra cui rientrano le aree del Veneto;
- ➤ Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- ➤ Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della Legge 15 marzo 1997, n. 59";





- Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa";
- ➤ Decreto Legislativo 9 novembre 2021, n. 199 Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- ➤ Decreto del Ministero della transizione ecologica del 21 settembre 2022 Condizioni per l'accesso alle agevolazioni sul consumo di energia rinnovabile in impianti di elettrolisi per la produzione di idrogeno verde.
- ➤ Decreto del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria n. 76 del 28 giugno 2023 di approvazione del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co) del PR Veneto FESR 2021-2027;
- ➤ Decreto del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria n. 130 del 27 settembre 2023 di approvazione del Manuale Procedurale del PR Veneto FESR 2021-2027 e successive modifiche ed integrazioni;
- DGR n.474 del 29 aprile 2022 "Approvazione del documento "Strategia di specializzazione Intelligente (S3) della Regione del Veneto 2021 - 2027". Art. 15 e Allegato IV Reg. (UE) n. 1060 del 24 giugno 2021.
- DGR n. 1684 del 30 dicembre 2022 Approvazione del documento "Modello di Monitoraggio e Valutazione della Strategia di Specializzazione Intelligente (S3) della Regione del Veneto 2021 2027" DGR n. 474 del 29 aprile 2022.
- DGR n. 335 del 4 aprile 2024 "Nuovo Piano Energetico Regionale (NPER) di cui all'art. 2 della Legge regionale 27 dicembre 2000, n. 25. Adozione del documento di Piano, del Rapporto Ambientale, della Sintesi non Tecnica, della documentazione di VINCA e dello schema di avviso pubblico ai fini dell'avvio delle consultazioni previste dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e della Deliberazione della Giunta regionale 9 maggio 2022, n. 545 in materia di Valutazione Ambientale Strategica".
- ➤ Decreto Legislativo n.159 del 6 settembre 2011 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione e s.m.i., nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;
- ➤ Decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito dalla Legge 24 marzo 2012 n. 27 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività"e s.m.i.;
- ➤ Decreto legge n. 34 del 20/03/2014, convertito dalla L. 16/05/2014 sulla semplificazioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva" e s.m.i.;
- ➤ Legge 4 agosto 2017, n. 124, articolo 1, commi 125-129 c.d. "Legge annuale per il mercato e la concorrenza";
- ➤ Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto";
- ➤ Criteri per la Selezione delle Operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza del Programma Regionale FESR 2021-2027 della Regione del Veneto nelle sedute del 23 febbraio, 8 giugno, 27 ottobre 2023 e e tramite procedura scritta conclusasi con esito positivo, come da comunicazione prot. n. 550508 del 25/10/2024, del Direttore dell'Area Politiche Economiche, Capitale Umano e Programmazione Comunitari;
- ➤ Deliberazione della Giunta regionale n. 1567 del 12 dicembre 2023 di approvazione dello schema di Accordo di finanziamento tra Regione del Veneto e Veneto Innovazione S.p.A. per l'attuazione del "Fondo di Partecipazione PR Veneto FESR 2021-2027";
- ➤ Delibera della Giunta regionale n. 396 del 9 aprile 2024 di approvazione dello schema di accordo tra la Regione del Veneto e Veneto Innovazione S.p.A. quale Organismo Intermedio (OI) del PR Veneto FESR 2021-2027 nella gestione degli Strumenti finanziari;
- ➤ nelle more dell'approvazione del Regolamento recante i criteri di ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali europei, le presenti Disposizioni sono emanate, per quanto compatibile, nel rispetto del DPR 22 del 5 febbraio 2018 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020";
- Decreto legislativo n. 101/2018 di adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e s.m.i.;
- ➤ Decreto Legge n. 13/2023, convertito dalla Legge 21 aprile 2023, n. 41 e dalla Legge 30 dicembre 2023, n. 213, con particolare riferimento alla disciplina del CIG e del CUP e s.m.i.;





- ➤ Delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, sulla obbligatoria del CUP che deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico;
- Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 1737 del 30 dicembre 2022 "Valutazione ex ante relativa agli Strumenti Finanziari del PR Veneto FESR 2021-2027" così come modificata dall'Allegato B alla Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 700 del 18 giugno 2024, in merito all'identificazione, attraverso specifiche schede di prodotto, della "Sezione ricerca industriale e sviluppo sperimentale", della "Sezione Innovazione nelle PMI" e della "Sezione innovazione di eccellenza" le quali compongono il "Fondo Veneto Ricerca, Sviluppo e Innovazione", e così come poi modificata dalla Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 1327 del 14 novembre 2024. Con medesima delibera viene altresì approvata la suddivisione in sezioni del "Fondo Veneto Energia", rispettivamente della Sezione Efficientamento energetico delle imprese (con riferimento all'azione 2.1.2) e della Sezione Produzione di idrogeno da fonte rinnovabile (con riferimento all'azione 2.2.3).

4. Settori economici ammessi

I Soggetti Richiedenti devono esercitare un'attività economica identificata come prevalente nella Sede operativa in cui realizzano il progetto, rientrante in una delle seguenti categorie di Codici ATECO ISTAT 2007 – aggiornamento 2022:

Codice Ateco 2007 Sezione	Descrizione
В	Estrazione di minerali da cave e miniere, con esclusione delle seguenti categorie: 05 - Estrazione di carbone (esclusa torba) 06 - Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale 09.1 - Attività di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale
С	Attività manifatturiere, con esclusione delle seguenti categorie: 12.0 - Industria del tabacco 19.1 - Fabbricazione di prodotti di kokeria 24.1 - Siderurgia
Е	Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento
F	Costruzioni
G	Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli
I	Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione
J	Servizi di informazione e comunicazione
L	Attività immobiliari
N	Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese
P	Istruzione
Q	Sanità e assistenza sociale
R	Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento
S	Altre attività di servizi

resta fermo che il progetto finanziato non deve rientrare nelle Attività Escluse, come definite nell'**Appendice 1** alle presenti Disposizioni.





Il Progetto oggetto della domanda di agevolazione dovrà essere coerente con i codici Ateco sopraelencati. Non sono comunque ammissibili alle agevolazioni le Imprese che al momento della concessione rientrano nelle specifiche esclusioni di cui all'articolo 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014, nonché all'art. 7 del Regolamento (UE) 2021/1058.

Nel caso in cui l'impresa svolga molteplici attività, riconducibili tanto a settori esclusi quanto a settori inclusi, la stessa potrà beneficiare dell'aiuto per le sole attività riconducibili ai settori inclusi, a condizione che sia garantita, tramite mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la separazione contabile, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficiano degli aiuti concessi ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014.

5. Soggetti Beneficiari

Possono richiedere l'intervento del Fondo:

• le PMI e le imprese come definite al precedente art. 2

che alla data di presentazione della domanda:

- a) esercitino, in relazione alla Sede operativa destinataria dell'intervento, un'attività economica identificata come prevalente nelle sezioni ISTAT ATECO 2007-2022 indicate all'art. 4;
- siano regolarmente iscritti nel registro delle imprese istituito presso la camera di commercio, industria, artigianato
 e agricoltura competente per territorio e siano in attività a tale data. Ai fini dell'individuazione della data di inizio
 attività, farà fede la data risultante dalla visura camerale;
- c) abbiano la Sede operativa oggetto dell'intervento nel territorio del Veneto. La predetta localizzazione deve risultare dalla visura camerale;
- d) abbiano la disponibilità della Sede operativa, oggetto dell'intervento agevolato, in forza di diritto di proprietà (piena, non nuda proprietà) o di altro diritto reale o personale di godimento, che abbia una durata minima residua di 10 anni dalla data di presentazione della domanda di agevolazione;
- e) non rientrino nella definizione di "impresa in difficoltà", di cui all'articolo 2, punto 18), del Reg. (UE) n. 651/2014;
- f) non si trovino in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata o in ogni altra situazione analoga risultante da una procedura della stessa natura prevista dalle disposizioni legislative o regolamentari nazionali, ovvero non sia in corso a loro carico un procedimento di tal genere;
- g) non figurino nella base centrale di dati sull'esclusione istituita e gestita dalla Commissione ai sensi del Regolamento (CE) n. 1302/2008;
- h) non si siano resi colpevoli di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste ai fini della selezione dei Soggetti Beneficiari;
- i) non abbiano ricevuto nuovo finanziamento del debito in violazione delle norme sul cumulo stabilite nel pertinente Regolamento "de minimis";
- non abbiano ricevuto aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e alla gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- k) non siano destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione europea che dichiara un Aiuto ricevuto illegale e incompatibile con il mercato comune o siano destinatari di un tale ordine e abbiano restituito o depositato in un conto vincolato alla restituzione (a disposizione di autorità giudiziarie o comunque autorità terze) quanto dovuto ("Clausola Deggendorf") (Ove ricorrono le condizioni di cui all'art. 53 del D.L. n. 34/2020 si applica la compensazione ivi prevista);
- non abbiano ricevuto aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
- m) abbiano adottato tutte le misure necessarie per prevenire qualsiasi discriminazione fondata su genere, origine razziale o etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale a norma dell'art. 9 (3) del Reg. (UE) n. 2021/1060;





- n) presentino una situazione di regolarità contributiva previdenziale ed assistenziale nei confronti di INPS, INAIL.
 Tale requisito dovrà essere presente, al più tardi, entro 45 giorni dalla data di presentazione della domanda. Il requisito deve essere mantenuto fino alla data di erogazione del Finanziamento agevolato e della Sovvenzione a fondo perduto;
- o) non presentino sulla posizione globale di rischio esposizioni classificate come "sofferenze", e non presentino
 esposizioni nei confronti del Finanziatore classificate come inadempienze probabili o scadute e/o sconfinanti
 deteriorate, il tutto con riferimento alle definizioni di cui al paragrafo 2, Parte B, della circolare n. 272 del 30 luglio
 2008 della Banca d'Italia e successive modificazioni e integrazioni;
- p) presentino, al fine di dimostrare idonea sostenibilità finanziaria ai sensi dell'art. 73, comma 2, lettera d) del Reg (UE) 2021/1060, una classe di merito creditizio ritenuta idonea in base ai modelli di rating in uso al Finanziatore;
- q) si trovino in posizione regolare rispetto alla normativa antimafia, qualora venga richiesto un contributo (determinato in ESL) superiore a Euro 150.000, già alla data di presentazione della domanda di sostegno e fino alla liquidazione del saldo. Il presente requisito costituisce una condizione risolutiva dell'ammissione;

Il Soggetto Richiedente attesta il possesso dei requisiti di cui alle lettere da a) a n) e alla lettera q) tramite presentazione all'atto della domanda di Finanziamento agevolato di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa nelle forme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

6. Dotazione

La dotazione finanziaria del Fondo, relativa all'Azione 2.2.3 – Produzione di idrogeno verde da fonte rinnovabile, ai fini dell'erogazione sia del Finanziamento agevolato che della Sovvenzione a fondo perduto, è pari a \in 25.000.000,00 rivenienti dal PR Veneto FESR 2021-2027, suddivisa in una prima tranche pari a \in 16.000.000,00 per l'annualità 2025, ed una seconda tranche dell'importo massimo di \in 9.000.000,00 per l'annualità 2026 in funzione dei risultati ottenuti dalla sezione del fondo.

La dotazione potrà essere aumentata, qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse.

Il Gestore si impegna a dare adeguata evidenza, mediante pubblicazione sul proprio sito web, della dotazione residua del Fondo riservata all'operatività disciplinata dalle presenti Disposizioni.

Il Gestore si impegna, altresì, a rendere pubblico con apposita notizia sul proprio sito web e a comunicare tempestivamente ai Finanziatori convenzionati:

- il raggiungimento di un utilizzo della dotazione superiore al 90%;
- l'avvenuto esaurimento della dotazione.

7. Regime di aiuto

Iniziative finalizzate alla realizzazione di investimenti

L'agevolazione è concessa nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e, in particolare:

- > l'articolo 36: Aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente, compresa la decarbonizzazione.
- l'articolo 41: Aiuti agli investimenti per la promozione di energia da fonti rinnovabili, di idrogeno rinnovabile e di cogenerazione ad alto rendimento.

L'intensità di aiuto massima, determinata in ESL, sarà calcolata nel rispetto dei limiti previsti dal suddetto Regolamento. Con riferimento al finanziamento agevolato, l'intensità dell'agevolazione concessa (ESL) verrà computata in termini di differenziale tra il tasso applicato al finanziamento agevolato e il tasso di interesse di riferimento per operazioni comparabili applicabile alla data di concessione del finanziamento, secondo il Modello riportato nell'**Appendice 2** alle presenti Disposizioni.

L'intensità dell'aiuto complessivamente concedibile sotto forma di Finanziamento agevolato e di Sovvenzione a fondo perduto dovrà rientrare nei massimali previsti dal Reg. (UE) n. 651/2014.

L'intensità dell'aiuto concedibile è definita tenendo conto di eventuali altri aiuti di Stato concessi sulle medesime spese che fanno parte del progetto. Eventuali modifiche o integrazioni al citato Regolamento europeo costituiscono modifica alle Disposizioni.





Cumulo

Le spese relative al progetto oggetto della domanda di agevolazione devono rispettare le seguenti disposizioni in materia di cumulo:

- a) cumulo tra fondi europei sugli stessi documenti di spesa: non è possibile cumulare l'agevolazione concessa con altre forme di agevolazione concesse a valere su altro fondo strutturale o strumento dell'Unione ovvero sullo stesso fondo nell'ambito di un altro programma operativo, relativamente agli stessi documenti di spesa riportati in una richiesta di erogazione di agevolazione. L'importo delle spese da indicare nella domanda di pagamento di un fondo può, comunque, essere calcolato per ciascun fondo e per il programma o i programmi interessati su base proporzionale conformemente al documento che specifica le condizioni per il sostegno;
- b) fatto salvo il divieto di doppio finanziamento, i contributi previsti dalle presenti Disposizioni Operative sono cumulabili, per gli stessi titoli di spesa, con altre agevolazioni pubbliche che non si configurano come aiuti di stato, a condizione che la somma complessiva delle agevolazioni concesse per un determinato bene o servizio non superi il valore totale dello stesso e nel rispetto degli importi massimi stabiliti dalle norme di riferimento;
- c) Ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, articolo 8, gli aiuti previsti dalle presenti Disposizioni Operative possono essere cumulati:
 - con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili;
 - con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al presente regolamento.

8. Tipologie di Intervento

8.1 Interventi ammissibili

Il Fondo supporta progetti di produzione per l'autoconsumo e l'impiego di idrogeno verde (compresa la conversione di impianti di idrogeno da fonti non rinnovabili a rinnovabili) funzionale all'attività di impresa, sostenendo l'installazione di impianti di produzione, stoccaggio di idrogeno verde e la relativa impiantistica, nonché la conversione degli impianti produttivi. Sono altresì compresi gli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile funzionali alla produzione dell'idrogeno verde. In particolare, il Fondo sostiene i seguenti interventi:

- A. Interventi per la produzione di idrogeno verde:
 - Realizzazione di impianti di produzione di idrogeno verde tramite processi di elettrolisi;
 - Stoccaggio di idrogeno verde e relativa impiantistica;
 - Conversione di impianti di produzione di idrogeno da energia non rinnovabile a energia rinnovabile.
- B. Interventi di realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile funzionali alla produzione dell'idrogeno verde, anche comprensivi di eventuali sistemi di accumulo/stoccaggio dell'energia elettrica prodotta.
- C. Interventi di conversione di impianti di produzione: conversione degli impianti produttivi all'utilizzo dell'idrogeno, compresa l'installazione di nuovi impianti/macchinari alimentati ad idrogeno.





8.2 requisiti degli interventi

Ai fini dell'ammissibilità le proposte progettuali devono rispettare i seguenti requisiti:

- Gli interventi devono essere realizzati presso Sedi operative ubicate nel territorio della Regione del Veneto; tali siti devono inoltre essere nella disponibilità del soggetto beneficiario, in forza di diritto di proprietà (piena, non nuda proprietà) o di altro diritto reale o personale di godimento, che abbia una durata minima residua di 10 anni dalla data di presentazione della domanda di agevolazione;
- 2. Il progetto non deve prevedere interventi obbligatori (ad es. prescrizioni derivanti da leggi in materia ambientale, da provvedimenti di autorizzazione etc.) e/o necessari a conformarsi a norme dell'Unione già in vigore. Possono essere agevolati interventi finalizzati a conformarsi a norme dell'Unione Europea adottate ma non ancora in vigore a condizione che l'intervento sia realizzato e completato almeno diciotto mesi prima che le norme entrino in vigore.
- 3. Il progetto deve prevedere la realizzazione congiunta di interventi di cui al precedente comma 8.1 lettera A "Interventi per la produzione di idrogeno verde" e di cui al precedente comma 8.1 lettera B, "Interventi di realizzazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile funzionali alla produzione dell'idrogeno verde".
- 4. Gli impianti utilizzati per la produzione dell'idrogeno verde devono avere un consumo specifico di energia elettrica pari o inferiore a 58 MWh/tonH2-
- 5. Le emissioni di CO2 eq. per la produzione dell'idrogeno devono essere pari o inferiori a 3 tCO2eq/tonH2.
- 6. L'energia elettrica utilizzata dagli elettrolizzatori e dai sistemi di compressione e stoccaggio dell'idrogeno, per la quota parte non fornita dagli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile funzionali alla produzione dell'idrogeno verde di cui al precedente comma 8.1 lettera B, deve essere munita di garanzie di origine rinnovabile ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.
- 7. La cessione o la vendita dell'idrogeno prodotto a soggetti terzi non è ammessa.
- 8. Gli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile funzionali alla produzione dell'idrogeno verde, di cui al precedente comma 8.1 lettera B, devono rispettare i seguenti requisiti:
- a. devono essere direttamente connessi agli elettrolizzatori (sottesi allo stesso POD della rete elettrica).
- la potenza elettrica nominale complessiva degli impianti non deve essere inferiore alla potenza elettrica nominale complessiva degli elettrolizzatori.
- c. eventuali apparecchiature per l'accumulo/stoccaggio dell'energia elettrica devono essere installate e messe in funzione contemporaneamente agli impianti di produzione di energia collegati direttamente e assorbono almeno il 75% dell'energia dagli impianti di produzione di energia rinnovabile collegati direttamente, su base annua. Tutte le componenti dell'investimento (produzione e stoccaggio) sono considerate come costituenti un unico progetto integrato.
- d. possono essere impiegati esclusivamente componenti realizzati secondo la regola dell'arte. In particolare, i materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici realizzati secondo le norme del comitato elettrotecnico italiano (CEI) si considerano costruiti a regola d'arte (Legge 186/1968, art.2).
- e. <u>devono prevedere un costo di investimento ammissibile non superiore al 70% del costo ammissibile complessivo dell'intervento.</u>
- 9. Gli interventi di conversione di impianti e macchinari, di cui al precedente comma 8.1 lettera C, possono essere realizzati esclusivamente nell'ambito di un progetto che preveda interventi di produzione di idrogeno verde di cui al precedente comma 8.1 lettera A. Il costo di investimento ammissibile non deve essere superiore al 50 per cento del costo ammissibile complessivo dell'intervento.

Gli interventi consentono l'attuazione di un progetto che comporta un aumento della tutela ambientale delle attività del beneficiario, ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, art. 36.2.

Tra impianti e macchinari alimentati ad idrogeno rientrano, a titolo indicativo e non esaustivo:

- a. celle a combustibile;
- b. caldaie alimentate ad idrogeno;





 c. carrelli elevatori e altri mezzi di movimentazione/trasporto da utilizzarsi all'interno della sede operativa, compresi i relativi sistemi di rifornimento, esclusi i veicoli²;

Le modalità con cui sono rispettati i requisiti di cui ai precedenti punti da 4 a 9 devono essere descritte e comprovate nella Relazione di progetto.

- 10. Gli interventi dovranno essere conformi alle disposizioni contenute nel Rapporto Ambientale corredato dalla Sintesi non tecnica e dallo Studio per la valutazione di incidenza ambientale consultabile al seguente link: https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/monitoraggio-vas-vinca#vas in modo particolare:
- a) in caso di investimenti in attivi materiali, l'operazione comporta l'invarianza o il miglioramento, per unità di prodotto, delle prestazioni ambientali (invarianza o diminuzione dei consumi energetici, idrici e di materie prime, assenza di nuove fonti di emissioni, idriche, sonore, rifiuti, etc);
- b) gli interventi non dovranno determinare nuovo consumo di suolo così come definito dalla L.R. n. 14/2017;
- c) le prescrizioni specifiche in tema di:
 - gestione dei rifiuti;
 - siti Natura 2000;
 - DNSH.

In particolare, gli interventi devono soddisfare il principio DNSH (Do No Significant Harm) tenendo conto degli specifici elementi di valutazione e di mitigazione indicati nel Rapporto di Valutazione Ambientale Strategica (Rapporto Ambientale, paragrafo 5.9 Verifica del principio "Do No Significant Harm") del PR FESR 2021-2027 e dell'All.to 4 a Rapporto di Valutazione Ambientale Strategica "Supplemento di analisi del Gruppo di Valutazione dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto . Per ulteriori indicazioni si rinvia all'Appendice 3 "DNSH e VERIFICA CLIMATICA".

Ai fini della conformità di cui sopra, è richiesta relativa dichiarazione in sede di presentazione della domanda. Tali dichiarazioni saranno oggetto di verifica in sede di controlli ex post di cui all'art. 15 delle presenti Disposizioni.

Le modalità con cui sono rispettate le prescrizioni di cui alla precedente lettera a) devono essere descritte nella proposta progettuale.

Gli interventi dovranno garantire l'immunizzazione dagli effetti del clima (cosiddetto "climate proofing") degli investimenti in infrastrutture la cui durata attesa è di almeno cinque anni, nelle modalità previste dalla Comunicazione della Commissione n. 2021/C 373/01 e dagli "Indirizzi per la verifica dei progetti infrastrutturali per il periodo 2021 – 2027" nota DPCOE-0006204-P-09/10/2023, come previsto all'articolo 73 paragrafo 2 lettera j) del Reg. (UE) n. 2021/1060, secondo quanto previsto dall'Appendice 3 "DNSH e VERIFICA CLIMATICA".

- 11. Gli interventi dovranno essere coerenti con il Piano Energetico Regionale, con il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC) e con il Programma Nazionale Controllo Inquinamento Atmosferico PNCIA.
- 12. Non sono ammissibili:
 - i progetti e gli interventi che, potendo comportare incidenze significative negative sui siti della rete Natura 2000, siano sottoposti a valutazione di incidenza e la stessa abbia un esito negativo. L'elenco dei siti rientranti nella Rete Natura 2000 è rinvenibile all'indirizzo: https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/download;
 - progetti per attività connesse all'esportazione verso Paesi terzi o Stati membri, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione;
 - progetti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

² Veicolo: un veicolo adibito al trasporto su strada delle categorie M1, M2, N1, M3, N2, N3 o L (Regolamento (UE) n. 651/2014, art. 2 comma 102 nonies).





8.3 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità

Tipologie di spesa			Quota percentuale sull'investimento totale ammissibile
Opere edili	a)	Costi relativi a lavori edilizi strettamente connessi agli interventi finalizzati alla produzione e all'autoconsumo di idrogeno verde.	20%
Macchinari e impianti	b)	Macchinari e impianti (es. costi relativi all'acquisto di elettrolizzatori, macchinari, impianti, attrezzature, sistemi, componenti e relative spese di installazione/montaggio e allacciamento). Rientrano in questa categoria gli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile. Rientrano in questa categoria carrelli elevatori e altri mezzi di movimentazione/trasporto da utilizzarsi all'interno della sede operativa, esclusi i veicoli.	100%
Servizi esterni	c)	Servizi esterni (es. spese di progettazione, collaudo e direzione lavori, compresi i servizi esterni specialistici; spese connesse alla riprogettazione del ciclo produttivo, compresa la sua attuazione in funzione della produzione di idrogeno verde).	10%

a) Specifiche operative

- a) Gli investimenti devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione. Per data di avvio degli investimenti s'intende, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, par. 23, del Regolamento (UE) n. 651/2014, la data di inizio dei lavori relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature (es. data di sottoscrizione di contratti, di conferme d'ordine o, in mancanza, di emissione di fatture) o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi per prima. Per data di presentazione della domanda di agevolazione si intende la data di avvenuto caricamento dell'istanza completa di tutti gli allegati obbligatori, nel portale del Gestore.
- b) Sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute e pagate dal Soggetto Beneficiario dopo l'avvio dell'investimento ai sensi della lettera a); non saranno ammessi pagamenti di acconti effettuati prima dell'avvio dell'investimento.
- c) Le spese, per essere ammissibili, devono essere:
 - sostenute e pagate interamente dal Soggetto Beneficiario³ tramite conto corrente intestato e nella disponibilità dello stesso, dopo l'avvio dell'investimento ai sensi della lettera a) ed entro il termine di realizzazione del progetto proposto; a tal fine fa fede la data di emissione della fattura o di altro documento valido ai fini fiscali e del relativo pagamento se successivo;
 - congrue e pertinenti al progetto proposto e direttamente imputabili, necessarie e funzionali alle attività
 previste nel progetto medesimo. In caso di società sono riconosciute ammissibili esclusivamente le spese
 riferibili direttamente alla società, con esclusione di quelle sostenute dai singoli soci o associati;
 - strettamente funzionali e necessarie all'attività d'impresa;
- d) Non sono ammissibili ad agevolazione le spese per singoli beni/servizi di importo unitario inferiore ad euro 200,00 (duecento/00) al netto dell'IVA.
- e) Non sono inoltre ammissibili le spese non conformi alle prescrizioni ambientali e al DNSH, di cui all'art. 8.2 e all'Appendice 3 "DNSH e VERIFICA CLIMATICA".

³ Sono pertanto esclusi i pagamenti tramite finanziamenti specifici che non transitano sul conto corrente del beneficiario (ad esempio finanziamenti per l'acquisto del mezzo di trasporto)





- f) I beni devono essere nuovi di fabbrica⁴ e strettamente funzionali alla realizzazione del progetto proposto. Sono comprese anche le relative spese di trasporto e installazione presso la Sede operativa in cui si realizza il progetto. Le spese di installazione comprendono anche le opere murarie e gli interventi di impiantistica strettamente necessari al corretto funzionamento dei beni ammissibili all'agevolazione. Le spese relative al software di base, indispensabile al funzionamento di una macchina, concorrono alla spesa relativa alla macchina governata dal software medesimo. I beni devono, altresì:
 - essere ammortizzabili;
 - essere utilizzati esclusivamente nelle Sedi operative destinatarie dell'agevolazione;
 - appartenere a categorie merceologiche coerenti con l'attività svolta (codice attività Istat ATECO 2007) dal fornitore
- g) Con riferimento alle opere murarie e agli impianti tecnologici degli edifici, sono finanziabili le spese relative agli acquisti di materiale a condizione che siano fatturate le spese per posa e messa in opera corrispondenti al medesimo materiale.
- h) Il beneficiario è tenuto, nelle proprie registrazioni contabili, ad adottare una contabilità separata del progetto o all'utilizzo di codici contabili appropriati per tutte le transazioni relative all'operazione che permettano di identificare in maniera chiara la contabilità di progetto.

b) Spese non ammissibili

- Non sono ammissibili gli investimenti esclusi dal sostegno del FESR ai sensi dell'art. 7 del Reg. (UE) n. 1058/2021, nonché i costi di cui all'art. 64 del Reg. (UE) n. 1060/2021.
- 2. Non sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:
- a. spese per l'acquisto o l'affitto di terreni, fabbricati e immobili;
- spese per opere murarie se non strettamente necessarie all'intervento e/o al corretto funzionamento dei beni ammissibili all'agevolazione;
- c. spese per demolizione e costruzione;
- d. opere di ingegneria civile, opere di protezione, costruzione di strade, recuperi ambientali, rimodernamenti morfologici, riempimenti e colmate;
- e. spese per acquisto di telefoni cellulari, smartphone, tablet, laptop e altri mobile devices se non esclusivamente dedicati e funzionali all'intervento;
- f. spese per veicoli adibiti al trasporto su strada delle categorie M1, M2, N1, M3, N2, N3 o L (Regolamento (UE) n. 651/2014, art. 2 comma 102 nonies e per come previsto dall'art. 7 lett. h) del regolamento (UE) 2021/1058;
- g. spese per beni non direttamente identificabili come legati all'intervento;
- h. l'IVA recuperabile, applicata ai costi ammissibili o alle spese rimborsabili a norma della legislazione fiscale nazione;
- i. spese sostenute mediante operazioni di noleggio;
- spese per l'acquisto di beni usati;
- k. le spese per beni e servizi fornite da soggetti che non sono in rapporto di indipendenza con il soggetto beneficiario, ai sensi dell'Allegato I al Reg. (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii. Non sono altresì ammesse le spese fatturate all'impresa beneficiaria dal proprio legale rappresentante o da qualunque altro soggetto appartenente agli organi societari del beneficiario, nonché dai soci (persone fisiche e giuridiche). In entrambi i casi vengono presi in considerazione i legami fra imprese e le partecipazioni fino al secondo livello;
- 1. spese di personale interno;
- m. spese in auto-fatturazione e lavori in economia;
- n. spese indicate in fattura senza un adeguato grado di dettaglio;
- sostenute prima della data di presentazione della domanda di sostegno e le spese pagate dopo il termine finale di chiusura del progetto;
- p. spese correlate all'istanza di contributo, per la predisposizione della rendicontazione, il caricamento della domanda di sostegno e di pagamento, nonché le spese relative all'adempimento degli obblighi pubblicitari e informativi previsti (stampe, targhe, cartellonistica etc.);
- q. spese relative ad atti notarili, registrazioni, imposte e tasse;
- r. spese per la gestione ordinaria dell'attività di impresa, ad esempio: materiali di consumo e minuterie, cancelleria, scorte di materie prime, semilavorati;

⁴ Macchinari, beni strumentali, hardware, attrezzature ed arredi nuovi di fabbrica: si intendono quelli mai utilizzati e fatturati direttamente dal costruttore (o dal suo rappresentante o rivenditore); qualora vi siano ulteriori giustificate fatturazioni intermedie, fermo restando che i beni non devono essere mai stati utilizzati, dette fatturazioni non devono presentare incrementi del costo del bene rispetto a quello fatturato dal produttore o suo rivenditore.





- s. spese di trasporto se non inserite nella fattura di acquisto riferita agli attivi materiali di cui alla lettera b) della Tabella riepilogativa riportata alla precedente lettera b) "Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità";
- t. gli interessi passivi, gli interessi debitori, le commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio e gli altri oneri meramente finanziari, le ammende e le penali;
- u. spese per interventi di delocalizzazione o che costituirebbero trasferimento di un'unità produttiva ai sensi dell'art.
 66 del Regolamento (UE) 2021/1060 e in conformità con l'art.
 65, comma 1, lettera a) dello stesso Regolamento;
- v. spese non pertinenti al progetto ammesso a sostegno e ogni altra categoria di spesa non prevista dal bando.

9. Ubicazione degli interventi

Le Sedi operative oggetto dell'investimento devono essere ubicate nel territorio della Regione del Veneto.

10. Caratteristiche tecniche degli interventi

a) Importi

Importo dell'<u>investimento totale ammissibile</u>: minimo euro 100.000,00 iva esclusa – massimo euro 8.000.000,00 iva esclusa:

L'<u>investimento totale ammissibile</u> corrisponde alla somma degli importi dei preventivi di spesa secondo le tipologie di spesa ammissibili di cui all'art. 8.3, IVA esclusa.

Non sono ammesse domande di agevolazione i cui progetti comportano spese ritenute ammissibili per un importo inferiore al valore minimo dell'investimento totale ammissibile, pari a euro 100.000,00, iva esclusa.

A pena di decadenza, in fase di rendicontazione, la spesa rendicontata e ritenuta ammissibile dovrà essere almeno pari a euro 80.000,00 iva esclusa e corrispondere alla totale realizzazione del progetto ammesso al sostegno o, quantomeno, al raggiungimento dell'obiettivo per cui l'intervento è stato ammesso a finanziamento.

Non è previsto un tetto massimo al valore degli interventi, ma il valore massimo dell'investimento totale ammissibile ai fini delle presenti Disposizioni operative è pari a euro 8.000.000,00, iva esclusa.

Il valore massimo dell'investimento totale ammissibile costituisce anche il limite di importo di più operazioni agevolate, riferite alla medesima impresa, finalizzate alla realizzazione di investimenti distinti.

b) Forma tecnica

Le agevolazioni sono concesse nella forma tecnica mista, costituita da un Finanziamento agevolato a cui è aggiunta una quota a Sovvenzione a fondo perduto.

L'operazione finanziaria è così composta:

- una quota di Sovvenzione a fondo perduto per un importo pari al 40% dell'investimento totale ammissibile ("Quota Sovvenzione");
- un Finanziamento agevolato fino a concorrere al 100% dell'investimento totale ammissibile, così suddiviso:
 - una quota di provvista pubblica a tasso zero per un importo pari al 40% del finanziamento agevolato ("Quota Fondo") con assunzione del rischio di mancato rimborso da parte del Soggetto Beneficiario a carico del Fondo per la parte di competenza;
 - una quota di provvista privata ("Quota banca"), messa a disposizione dal Finanziatore ad un tasso ("Tasso Banca") non superiore al "Tasso Convenzionato", per il rimanente importo del finanziamento agevolato.

Inoltre l'entità massima delle agevolazioni espresse in ESL (sovvenzione a fondo perduto e finanziamento agevolato), in applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014, artt.li 36 e 41, è pari a:

fino ad un massimo del 60% del costo dell'investimento totale ammissibile per le piccole imprese, del 50% per le medie imprese e del 40% per le grandi imprese. Inoltre, qualora l'ESL sia superiore al limite percentuale di aiuto sopra indicato per la tipologia di impresa, l'importo dell'agevolazione verrà ricalcolato dal Gestore, fermo restando il rapporto tra il 40% della sovvenzione a fondo perduto e il 60% del finanziamento agevolato.





Tabelle di riepilogo agevolazione, riferite all'investimento totale ammissibile:

Agevolazione Regolamento (UE) n. 651/2014		Piccola Impresa (*)	Media Impresa (**)	Impresa diversa da PMI (***)
Sovvenzione a fondo perduto		40%	40%	40%
Finanziamento agevolato fino a concorrere al 100% dell'investimento totale ammissibile	Provvista pubblica a tasso zero	40%	40%	40%
	Provvista privata messa a disposizione dal finanziatore	20%	20%	20%

- (*) Nel limite del 60% di ESL
- (**) Nel limite del 50% di ESL
- (***) Nel limite del 40% di ESL

In caso di finanziamento agevolato, qualora il Finanziatore intenda concedere uno specifico prefinanziamento, questo dovrà essere regolato, secondo quanto previsto dalla convenzione stipulata con il Gestore, ad un tasso non superiore al "Tasso Convenzionato".

Il Gestore eroga al Soggetto Beneficiario la Sovvenzione a fondo perduto in un'unica soluzione a seguito dell'ultimazione del progetto e dell'erogazione del finanziamento agevolato.

c) Durata del finanziamento

Durata del finanziamento: da un minimo di 36 mesi ad un massimo di 84 mesi (compreso preammortamento max 18 mesi).

d) Quote d'intervento del Fondo

Quote d'intervento del Fondo:

massimo 80% dell'investimento totale ammissibile (comprensivo di 40% di sovvenzione a fondo perduto e 40% di provvista pubblica a tasso zero).

La quota rimanente corrisponde alla provvista privata messa a disposizione dal Finanziatore.

e) Tasso agevolato a carico del Soggetto Beneficiario

Determinato come media ponderata tra il tasso zero riferito alla quota pubblica ("Quota Fondo") e il tasso convenzionale riferito alla quota del Finanziatore ("Quota Banca");





11. Presentazione della domanda e ammissione ai benefici del Fondo

a) Termini e modalità di presentazione della domanda

Le domande di agevolazione possono essere presentate continuativamente, essendo l'agevolazione "a sportello" (art. 5, D.Lgs n.123/1998).

La domanda di agevolazione può essere presentata per uno o più interventi tra quelli indicati all'art. 8.1. In caso di interventi su sedi operative distinte, potrà essere presentata una domanda di agevolazione unica riferita alla totalità delle sedi operative.

La domanda è presentata al Gestore per il tramite del Finanziatore (Banche o Confidi) o, in alternativa, di un Confidi o di un'Associazione o Organizzazione imprenditoriale, che può avvalersi anche di proprie società di servizi.

La domanda presentata per il tramite di un Confidi (che assume la veste di mero intermediario per la realizzazione di operazioni a favore di altri soggetti e non di Finanziatore) o di un'Associazione o Organizzazione imprenditoriale dovrà essere completa di copia della delibera di concessione dell'affidamento da parte del Finanziatore prescelto, con indicazione di: importo, forma tecnica, durata, tipo di garanzie richieste a sostegno dell'affidamento.

La domanda va presentata esclusivamente in modalità informatica, entro 30 giorni solari dalla data di sottoscrizione da parte del Soggetto Richiedente, avvalendosi dell'apposito applicativo del Gestore "Finanza 3000", accessibile a tutti i predetti intermediari finanziari e alle Associazioni o Organizzazioni imprenditoriali previo accreditamento presso il Gestore. Il software consente la presentazione in via telematica di istanze dematerializzate nella forma di "autodichiarazioni" rese ai sensi del DPR n. 445 del 2000 in conformità alle Linee Guida AGID sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici.

La domanda deve essere completa, a pena di esclusione, delle informazioni e degli allegati richiesti nel modulo di dichiarazione-domanda inserito nella "Scheda Regolamento" della misura agevolativa in questione (documento pubblicato sul sito web del Gestore e liberamente scaricabile). Alla domanda dovrà essere allegata la scheda attestante la Banca in cui è acceso il conto corrente aziendale e l'IBAN di riferimento.

A pena di esclusione, unitamente al modulo domanda e agli ulteriori allegati richiesti dalla stessa, dovrà essere presentata la seguente documentazione:

- copia di un documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità;
- > documentazione necessaria per la verifica dei requisiti della dimensione aziendale;
- > informazioni su compagine sociale, dettaglio affidamenti e altre agevolazioni pubbliche già ottenute;
- > copia dell'ultimo bilancio approvato completo dei previsti allegati;
- > per i soggetti non tenuti al deposito del bilancio di esercizio, ultime due dichiarazioni fiscali dei redditi complete di ricevuta di presentazione (società di persone, imprese individuali,);
- per le imprese che, alla data di presentazione della domanda non abbiano ancora chiuso il primo bilancio, la situazione economica e patrimoniale di periodo sottoscritta da un soggetto abilitato;
- per le imprese collegate o associate al Soggetto Beneficiario, non obbligate alla redazione e deposito di bilancio, copia delle ultime due dichiarazioni dei redditi e relative dichiarazioni IVA presentate o documentazione equipollente per le imprese aventi sede legale in uno Stato estero;
- situazione contabile aggiornata;
- ➤ budget (conto economico previsionale) dell'esercizio in corso (documento obbligatorio solo per le imprese di nuova costituzione che non dispongono di un bilancio già approvato e/o della corrispondente situazione economico-patrimoniale);
- > titolo di proprietà o visura catastale della Sede operativa oggetto di intervento;
- Nel caso di situazioni diverse dalla piena proprietà o dalla proprietà esclusiva, titolo di conduzione atto a dimostrare la disponibilità della Sede operativa oggetto di intervento, che abbia una durata minima residua di 10 anni dalla data di presentazione della domanda di agevolazione;
- Relazione di progetto secondo il format reso disponibile e liberamente scaricabile sul sito web del Gestore, nonché i relativi allegati:
 - a. planimetrie e schemi di impianto tali da evidenziare la situazione prima e dopo l'intervento.
 - b. Piante, prospetti e sezioni (se pertinenti con l'intervento) nella situazione prima e dopo l'intervento.
 - c. fotografie adeguate a comprovare la situazione ante intervento.
- copia dei preventivi di spesa i quali dovranno essere recenti, ritenendo tali quelli datati non oltre sei mesi dalla data della domanda di ammissione alle agevolazioni;
- dichiarazione sulla localizzazione dell'intervento in rapporto alla Rete Natura 2000 e sulla relativa valutazione di incidenza:





- dichiarazione sul rispetto della normativa "antimafia" per le istanze che prevedono una erogazione superiore a euro 150.000.00
- dichiarazione del rispetto del principio DNSH (Do No Significant Harm) e delle prescrizioni ambientali di cui all'Appendice 3 "DNSH e VERIFICA CLIMATICA"
- dichiarazione in relazione alla coerenza con il Piano Energetico Regionale, con il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC) e con il Programma Nazionale Controllo Inquinamento Atmosferico – PNCIA
- ➤ Relazione di verifica climatica di cui all'Appendice 3 "DNSH e VERIFICA CLIMATICA".
- Autorizzazioni a realizzare l'intervento (qualora previste), ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio di cui alla successiva lettera b) punto 2).
- Copia delle certificazioni ambientali (UNI EN ISO 14001 e/o EMAS) in corso di validità, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio di cui alla successiva lettera b) punto 2).
- > copia della delibera di concessione dell'affidamento da parte del Finanziatore prescelto (documento obbligatorio per le domande presentate per il tramite di un Confidi, mero intermediario per la realizzazione di operazioni a favore di altri soggetti e non Finanziatore o di un'Associazione o Organizzazione imprenditoriale);
- copia della delibera di concessione della garanzia consortile a supporto dell'operazione bancaria di finanziamento (solo per le operazioni che beneficiano di garanzia consortile);
- ➤ dichiarazione relativa al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 58, comma 7 del Reg. n. 1060/2021;

Il Gestore si riserva la facoltà di richiedere integrazioni sulla documentazione presentata.

La domanda di agevolazione trasmessa con forme, tempistiche o modalità differenti da quelle previste dalle presenti Disposizioni si considera non ricevibile.

b) Istruttoria, valutazione e concessione del finanziamento

- 1. L'istruttoria delle domande di agevolazione è svolta mediante procedura valutativa a sportello con punteggio minimo ai sensi dell'articolo 5, comma 3 del D. Lgs. 123/1998, pertanto secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda. Il Gestore esamina le domande di ammissione alle agevolazioni secondo l'ordine cronologico di ricevimento verificando la sussistenza dei requisiti prescritti nelle disposizioni operative del Fondo. L'esame si basa su un'istruttoria di valutazione tecnica della qualità progettuale svolta, mediante la nomina di una Commissione di Valutazione, d'ora in avanti CTV, direttamente dal Gestore (con l'eventuale supporto della Direzione Ricerca Innovazione e Competitività Energetica) e su un'istruttoria di merito creditizio delegata al Finanziatore. La CTV è composta da n. 3 componenti, di cui
 - n. 1 componente esterno
 - n. 2 componenti interni
 - L'istruttoria di valutazione tecnica è diretta ad accertare:
 - la completezza della domanda e della documentazione allegata stabilita come obbligatoria ai sensi della lett. a) del presente articolo;
 - la sussistenza, alla data di presentazione della domanda, dei requisiti di ammissibilità di cui agli articoli 4, 5 e 8 e all'**Appendice 1** delle presenti Disposizioni;
 - la validità tecnica, economica e finanziaria del progetto e la coerenza con quanto previsto nelle presenti Disposizioni, anche con riferimento alla pertinenza e congruità delle spese previste;
 - la capacità economico finanziaria ai sensi dell'art. 73, comma 2, lettera d) del Reg (Ue) 2021/1060, del Soggetto Beneficiario di far fronte, secondo le scadenze previste e tenuto conto dell'indebitamento aziendale in essere, agli impegni derivanti dal Finanziamento agevolato.

L'istruttoria di merito creditizio è delegata al Finanziatore e fatta propria dal Gestore con la delibera di concessione della provvista pubblica. A tal fine la convenzione tra Gestore e Finanziatore dovrà contenere l'impegno del Finanziatore ad effettuare in modo unitario, per proprio conto e nell'interesse del Gestore, la valutazione del merito di credito sul Soggetto Beneficiario con riferimento all'intero Finanziamento agevolato.

La convenzione dovrà contenere altresì l'impegno del Finanziatore a comunicare prontamente al Gestore ogni declassamento del merito di credito del Beneficiario sia nella fase anteriore all'erogazione del finanziamento agevolato che in quella successiva, per l'intera durata del finanziamento.

L'iter di valutazione delle domande e del progetto è svolto nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. e ii.

 Nel corso dell'istruttoria il Gestore attribuisce il punteggio utile alla verifica del rispetto del requisito del punteggio minimo sulla base dei punteggi indicati dal richiedente nella Relazione di progetto secondo i seguenti criteri di valutazione:





	Criterio di valutazione	Punteggio utile	
1	Qualità progettuale: descrizione stato dell'arte, definizione obiettivi, modalità di attuazione.	Livello di qualità progettuale, determinato sulla base dei seguenti parametri (punteggi cumulabili):	
		 a. Autorizzazione a realizzare l'intervento⁵ alla data di presentazione della domanda di agevolazione: Autorizzazione non rilasciata: 0 punti Autorizzazione rilasciata o non necessaria: 2 	
		punti	
		b. Rapporto tra la potenza elettrica nominale degli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile funzionali alla produzione dell'idrogeno verde e la potenza elettrica nominale dell'elettrolizzatore (%):	
		 Pari o inferiore al 100%: 0 punti Oltre il 100% e fino al 120%: 1 punto Oltre il 120%: 2 punti 	
		c. Potenza nominale degli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile funzionali alla produzione dell'idrogeno verde (KW):	
		 Pari o inferiore a 50 KW: 0 punti Oltre 50 e fino al 100 KW: 1 punto Oltre 100 e fino a 200 KW: 2 punti Oltre 200 KW: 3 punti 	
2	Dimensionamento, capacità produttiva ed efficienza dell'elettrolizzatore.	Dimensionamento, capacità produttiva ed efficienza dell'elettrolizzatore (punteggi cumulabili):	
		Dimensionamento pari alla potenza elettrica nominale dell'elettrolizzatore (KW):	
		 Pari o inferiore a 50 KW: 0 punti Oltre 50 e fino al 250 KW: 1 punto Oltre 250 KW: 2 punti 	
		Capacità produttiva dell'elettrolizzatore (kgH2/ora):	
		 Fino a 1 kgH2/ora: 0 punti Oltre 1 e fino a 5 kgH2/ora: 1 punto Oltre 5 e fino a 10 kgH2/ora: 2 punti Oltre 10 kgH2/ora: 3 punti 	

⁵ Si intende un procedimento in base al quale la P.A. valutato l'intervento da realizzare, rilascia uno specifico provvedimento. A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano in questa categoria i Permessi di Costruire e le Valutazioni di Impatto Ambientale. Non rientrano nella categoria delle autorizzazioni le pratiche amministrative come ad esempio CILA o SCIA.





		Efficienza dell'elettrolizzatore ⁶ (%):
		 Pari o inferiore al 65 %: 0 punti Oltre il 65 e fino al 70%: 1 punto Oltre il 70%: 2 punti
3	Economicità: rappo <i>rto costo dell'impianto in</i> rapporto alla produzione di idrogeno	Rapporto tra <i>l'investimento totale ammissibile del</i> progetto e la quantità di idrogeno prodotto annualmente a regime $(\mathcal{E}/kgH2/anno)$:
		 Superiore a 200 € / kgH2/anno: 0 punti Inferiore a 200 e fino a 150 € / kgH2/anno: 1 punto Inferiore a 150 e fino a 100 € / kgH2/anno: 2 punti Inferiore a 100 € / kgH2/anno: 3 punti
4	Presenza e quantità di stoccaggio di idrogeno.	Capacità di stoccaggio dell'idrogeno prodotto (kgH2):
		 Assente o fino a 20 kgH2: 0 punti Oltre 20 e fino a 50 kgH2: 1 punto Oltre 50 a fino a 100 kgH2: 2 punti Oltre 100 kgH2: 3 punti
5	Quantità di idrogeno prodotta	Quantità di idrogeno prodotta annualmente a regime (kgH2/anno):
		 Fino a 500 kgH2/anno: 0 punti Oltre 500 e fino a 1.000 kgH2/anno: 1 punto Oltre 1.000 e fino a 3.000 kgH2/anno: 2 punti Oltre 3.000 kgH2/anno: 3 punti
6	Conversione degli impianti all'utilizzo di idrogeno	Conversione di impianti/macchinari all'utilizzo di idrogeno:
		 Non prevista dall'intervento: 0 punti Prevista dall'intervento: 2 punti
7	Riduzione delle emissioni di CO2 eq	Riduzione delle emissioni dirette ed indirette di CO2 eq: (%): Pari o inferiore al 10%: Superiore al 10% e fino al 20%: Superiore al 20% e fino al 40%: Oltre il 40%: 3 punti
8	Possesso di una o più certificazioni ambientali	Possesso del proponente di certificazione ambientale EMAS e/o UNI EN ISO 14001 in corso di validità alla data di presentazione della domanda di agevolazione, per la Sede operativa oggetto di intervento:
		 NO: 0 punti SI: 1 punto

3. Sono valutabili ammissibili alla concessione del sostegno i progetti che ottengono un punteggio minimo complessivo di 8 punti. In caso di parità di ordine di arrivo della domanda, sarà data priorità al progetto che prevede un maggior

⁶ Rapporto tra l'energia ottenuta (assumendo per l'idrogeno PCI pari a 33,33 MWh/tonH2) e l'energia elettrica immessa per alimentare l'elettrolizzatore.





punteggio complessivo e, in caso di ulteriore parità, un maggior punteggio nel criterio di valutazione criterio di valutazione 2 "Dimensionamento, capacità produttiva ed effici*enza dell'elettrolizzatore*".

4. Al fine di evitare alterazioni al principio della parità di condizioni tra i soggetti partecipanti, le modifiche/integrazioni documentali che riguardino i dati rilevanti ai fini dell'attribuzione del punteggio, non potranno comportare un aumento del punteggio o la sua conferma, nel caso fosse stato un punteggio maggiore di quello spettante con i dati presenti al momento della presentazione della domanda, mentre ne potranno determinare una diminuzione.

Qualora il Gestore nel corso dell'istruttoria richieda il completamento, la rettifica e l'integrazione dei dati o dei documenti inseriti nella piattaforma informatica per la presentazione delle domande, in quanto erronei o incompleti, l'aggiornamento delle informazioni all'interno della piattaforma dovrà essere effettuato entro il termine di 10 giorni dalla data della relativa richiesta da parte del Gestore.

Qualora nel corso dell'istruttoria della richiesta di ammissione emergano motivi per il rigetto, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 10 bis della legge n. 241 del 1990.

c) Cause di inammissibilità

Costituiscono cause di inammissibilità all'agevolazione:

- a. la mancanza o l'incompletezza della documentazione obbligatoria, secondo quanto previsto alla lett. a) del presente articolo;
- b. l'incompletezza e le irregolarità non sanabili della documentazione relativa alla domanda presentata;
- c. l'esito negativo dell'istruttoria di ammissibilità di cui alla lett. b) del presente articolo.

d) Comunicazione degli esiti istruttori

Il Gestore, riscontrata la corretta presentazione della domanda, ai fini dell'ammissione al Fondo, delibera, secondo l'ordine cronologico di ricezione, in merito alla concessione della provvista pubblica entro il termine massimo di 30 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa domanda completa della prevista documentazione, salvo eventuali sospensioni per richieste di integrazioni e/o ritardi nella ricezione del DURC. Qualora il Gestore nel corso dell'istruttoria richieda il completamento, la rettifica e l'integrazione dei dati o dei documenti inseriti nella piattaforma informatica per la presentazione delle domande, il termine per la delibera di concessione del Gestore decorre dalla data in cui tali dati/documenti sono stati inseriti.

In caso di posizioni oggetto di verifica a campione delle dichiarazioni rilasciate ai sensi del DPR 445/2000 il termine è aumentato di 15 giorni.

La comunicazione di concessione o di non ammissibilità è inviata dal Gestore entro 5 giorni lavorativi dalla relativa delibera. Il Gestore trimestralmente provvede alla presa d'atto degli elenchi delle domande ammesse e non ammesse nel trimestre di riferimento e alla conseguente pubblicazione sul proprio sito istituzionale.

Il Gestore provvede agli adempimenti previsti dalla normativa vigente riguardo alla registrazione degli aiuti concessi presso il Registro nazionale Aiuti (RNA) e alla trasparenza e tracciabilità dei flussi finanziari.

Le risorse disponibili sono, quindi, assegnate ai Soggetti Beneficiari in base all'ordine di presentazione delle rendicontazioni, nei limiti della disponibilità dei fondi.

12. Rendicontazione ed erogazione, variazioni e proroghe

a) Durata e termini di rendicontazione del Progetto e relative proroghe

Entro e non oltre 24 mesi dalla data di ammissione ai benefici del Fondo di cui all'art. 11 lett.d), salvo richiesta di proroga motivata che il Gestore può accordare una sola volta per non più di 3 mesi, il progetto deve essere concluso e deve essere trasmessa al Finanziatore la documentazione comprovante la realizzazione degli investimenti ammessi.





Il progetto si intende concluso quando tutte le attività e le opere previste sono state realizzate ed è stata predisposta la documentazione di cui alla successiva lettera b) punto 2.

L'istanza di proroga è valutata dal Gestore e può essere accolta qualora siano riscontrabili eventi eccezionali e non prevedibili al momento della presentazione della domanda di Finanziamento. Entro 30 giorni il Gestore comunica al Soggetto Richiedente l'esito dell'istruttoria dell'istanza di proroga. In caso di esito negativo, restano validi i termini inizialmente previsti per la rendicontazione al Finanziatore della spesa riferita al progetto ammesso ai benefici del Fondo; si procede alla revoca totale o parziale ai sensi dell'art. 15 delle presenti Disposizioni in caso di mancata o parziale realizzazione e rendicontazione del progetto.

b) Modalità di rendicontazione del progetto realizzato, erogazioni e variazioni

1. Il Soggetto Beneficiario, per il tramite del Finanziatore, ha l'obbligo di rendicontare il progetto realizzato, al fine di dimostrare di aver utilizzato il Finanziamento agevolato per la finalità cui è destinato. Eventuali variazioni al progetto ammesso dovranno essere autorizzate dal soggetto Gestore che si potrà avvalere della CTV per le determinazioni del caso e provvederà a comunicarne l'esito al beneficiario. Le richieste di variazione all'intervento devono essere motivate con comprovate ragioni tecniche, migliorative del progetto iniziale. La richiesta di variazione dovrà essere comunicata al soggetto Gestore ovvero Veneto Innovazione S.p.A, (tramite PEC all'indirizzo agevolazioni@pec.venetoinnovazione.it o in alternativa tramite applicativo informatico) che, se necessario, si avvarrà della CTV per le determinazioni del caso.

L'accoglimento o diniego dell'istanza di variazione sarà comunicata al soggetto Beneficiario a mezzo PEC entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta, tramite PEC all'indirizzo agevolazioni@pec.venetoinnovazione.it.

Sono ammissibili compensazioni tra le categorie di spesa ammesse, non superiori al 20% del costo totale dell'operazione ammessa a sostegno, purché motivate e non devono comportare un peggioramento del progetto iniziale e nel rispetto del paragrafo successivo.

Non sono ammesse variazioni sostanziali al progetto che comportino:

- a) il cambiamento delle finalità, della natura, della funzione e della tipologia dell'operazione oggetto della domanda di sostegno iniziale;
- b) le compensazioni tra le categorie di spesa ammissibili che superino il 20% del costo totale dell'operazione ammessa a sostegno;
- c) l'inserimento di categorie di spesa non presenti nel progetto e nella domanda di sostegno ammessa a contributo;

Qualora, dopo il provvedimento di concessione e fino alla presentazione della domanda di saldo, al beneficiario originario subentri un altro soggetto a seguito di fusione, scissione, conferimento, cessione o affitto, quest'ultimo può, previa comunicazione tempestiva nelle modalità definite dal soggetto Gestore (Veneto innovazione), richiedere di subentrare nella titolarità della domanda e della concessione a condizione che dimostri il possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dal bando. Il subentrante dovrà sottoscrivere nella domanda di subentro le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi già sottoscritti dal soggetto richiedente in sede di domanda. Il soggetto Gestore (Veneto Innovazione) verifica, con riferimento al nuovo soggetto, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità, e nel caso accerti la sussistenza di tali condizioni, decreta il subentro e lo comunica al nuovo beneficiario. Viene comunicato anche il nuovo sostegno, che viene calcolato sulla base della misura agevolativa relativa al soggetto subentrante e che, comunque, non può superare l'importo indicato nel decreto di concessione originario. Qualora, invece, accerti il difetto dei requisiti comunica al richiedente il rigetto della richiesta di subentro e l'avvio della procedura di revoca del sostegno.

La mancata o parziale realizzazione e rendicontazione del progetto, entro i termini eventualmente prorogati per come previsto all'art. 12 lett. a), comporta la decadenza dell'agevolazione di cui all'art. 15, con conseguente obbligo di restituzione del Finanziamento agevolato residuo e dell'agevolazione eventualmente già goduta.

Nel caso di documentazione incompleta, il Gestore provvede a richiedere al Finanziatore che ha presentato la rendicontazione le necessarie integrazioni, che devono essere trasmesse dallo stesso Finanziatore nei 15 giorni successivi alla ricezione della richiesta. Qualora il Finanziatore non adempia totalmente o parzialmente alla richiesta, il Gestore prosegue con le attività istruttorie sulla base della documentazione in suo possesso.

Le agevolazioni sono erogate all'esito positivo della verifica della rendicontazione allegata alla domanda di saldo, la quale deve essere presentata per il tramite del Finanziatore attraverso l'applicativo "Finanza 3000".





- 2. Il Soggetto Beneficiario deve rendicontare il progetto realizzato inviando al Finanziatore la seguente documentazione:
 - a) relazione tecnica finale sul progetto realizzato e sugli obiettivi raggiunti, contenente la descrizione delle attività svolte coerentemente con le spese sostenute e i relativi tempi di realizzazione; dei risultati ottenuti rispetto ai risultati attesi. La relazione tecnica va corredata da idonea documentazione fotografica attestante la realizzazione del progetto;
 - b) copia dei documenti giustificativi di spesa: fatture quietanzate o altri titoli idonei a giustificare la spesa del progetto. Ai sensi della Legge n.41 del 21/04/2023 pubblicata sulla G.U. n.94 del 21/04/2023, a partire dal 1 giugno 2023 le fatture relative all'acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, devono contenere il Codice unico di progetto CUP. Il codice CUP deve essere inserito nelle fatture elettroniche prodotte in formato ".xml"; la documentazione contabile e i pagamenti sostenuti devono essere intestati esclusivamente al beneficiario ed effettuati su un conto corrente a lui intestato;
 - c) le eventuali autorizzazioni previste per la realizzazione dell'intervento (specificate nella Relazione di Progetto), qualora non siano già state trasmesse al momento della presentazione della domanda di sostegno;
 - d) le comunicazioni di fine lavori inviate alle PA interessate, se previste dall'intervento;
 - e) il certificato o verbale di fine lavori del progetto.
 - f) Documentazione attestante il rispetto del principio DNSH (Do No Significant Harm) come indicato nell'Appendice 3 "DNSH e VERIFICA CLIMATICA".
 - g) Dichiarazioni di conformità degli impianti rilasciate da tecnici/installatori abilitati, se previste dall'intervento;
 - dichiarazione sul rispetto della normativa "antimafia" per le istanze che prevedono una erogazione superiore a euro 150.000,00.
- 3. Ciascuna spesa è ammissibile se interamente pagata e accompagnata dalla relativa attestazione di avvenuto pagamento (farà fede la data valuta). L'acquisto di beni effettuato mediante pagamento rateale è ammissibile unicamente nel caso in cui la spesa sia interamente pagata entro il periodo di ammissibilità delle spese. Sono ammissibili esclusivamente le spese effettuate mediante le seguenti modalità e giustificate dalla documentazione sottoelencata

Modalità di pagamento	Documentazione probatoria da allegare	Note
Bonifico bancario/postale (anche tramite home banking)	estratto conto bancario/postale o lista movimenti timbrata e siglata dalla banca in cui sia visibile: • l'intestatario del conto corrente; • la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata, o mensilità pagata per i costi di personale; • il numero identificativo dell'operazione (C.R.O. o T.R.N.) • nei casi in cui l'estratto del c/c indichi l'addebito cumulativo di più disposizioni è necessario allegare copia della distinta di ordinativo dei relativi bonifici completa delle riferite causali di pagamento.	Qualora l'estratto conto/lista movimenti non riporti uno o più elementi richiesti, è necessario allegare anche la copia conforme all'originale della contabile bancaria/postale, ovvero dichiarazione del fornitore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesti l'avvenuta transazione nonché i suoi estremi. In alternativa allegare il libro giornale.
Ricevuta bancaria	estratto conto o lista movimenti timbrata e siglata dalla banca in cui sia visibile: • l'intestatario del conto corrente;	Qualora l'estratto conto/lista movimenti non riporti uno o più elementi richiesti, è necessario allegare anche la copia





	la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata; il numero identificativo dell'operazione (C.R.O. o T.R.N.).	conforme all'originale della distinta bancaria/postale, ovvero dichiarazione del fornitore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesti l'avvenuta transazione nonché i suoi estremi. In alternativa allegare il libro giornale.
Ricevuta bancaria cumulativa	1) estratto conto o lista movimenti timbrata e siglata dalla banca in cui sia visibile: • l'intestatario del conto corrente; • la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata; • il codice identificativo dell'operazione. 2) copia conforme all'originale delle singole distinte riferite ai vari pagamenti compresi nella ri.ba. cumulativa, al fine di riscontrare l'addebito corretto nell'estratto conto corrente/lista movimenti.	Qualora nella ri.ba. non sia riscontrabile il numero della fattura è necessario allegare dichiarazione del fornitore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesti l'avvenuta transazione nonché i suoi estremi.
Assegno bancario non trasferibile	1) estratto conto o lista movimenti timbrata e siglata dalla banca in cui sia visibile: 1'intestatario del conto corrente; Il numero assegno. 2) copia leggibile dell'assegno; 3) dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 dal fornitore che attesti: il numero dell'assegno; il numero e la data della fattura; l'esito positivo dell'operazione.	Non è sufficiente la sola matrice; Non sono accettati assegni sottoscritti da soggetti diversi dal beneficiario. Come "data di valuta" va intesa la data nella quale la banca del pagatore effettua l'addebito nel conto di pagamento.
Carta di credito (intestata all'impresa beneficiaria)	 estratto del conto corrente in cui è visibile l'intestatario del conto corrente l'addebito delle operazioni. estratto conto della carta di credito; scontrino. 	In caso di smarrimento della ricevuta di pagamento, produrre dichiarazione del fornitore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesta l'avvenuta transazione, il numero della fattura e la modalità di pagamento della stessa.
Carta di debito (intestata all'impresa beneficiaria)	 estratto del conto corrente in cui è visibile l'intestatario del conto corrente e l'addebito delle operazioni. scontrino. 	In caso di smarrimento della ricevuta di pagamento, produrre dichiarazione del fornitore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesta l'avvenuta transazione, il numero della fattura e la modalità di pagamento della stessa.
Carta prepagata (associata al conto corrente dell'impresa)	 estratto del conto corrente in cui è visibile l'intestatario del conto corrente e l'addebito delle operazioni. scontrino 	La ricarica deve essere effettuata esclusivamente dal conto corrente intestato all'impresa beneficiaria e l'utilizzatore della carta deve essere il soggetto abilitato ad operare sul conto dell'impresa. L'istituto bancario deve essere in grado di certificare la disposizione di addebito/ricarica della carta esclusivamente dal conto corrente dell'impresa e di attestare le operazioni con le quali è stato effettuato il pagamento utilizzando la carta





MAV	 copia del Bollettino MAV estratto del conto corrente in cui è visibile l'intestatario del conto corrente e l'addebito delle operazioni. 	
PagoPA	Estratto conto bancario in cui sia visibile: l'intestatario del conto corrente; il riferimento al pagamento; il codice identificativo dell'operazione. Contabile del pagamento con l'indicazione del fornitore e della fattura pagata; Avviso di pagamento.	
Addebito diretto	1) Mandato del beneficiario alla banca sulla base del quale è stata effettuata l'operazione 2) Estratto conto bancario in cui sia visibile: 1'intestatario del conto corrente; il riferimento alla fattura pagata; il numero identificativo dell'operazione (C.R.O. o T.R.N.); la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata;	
Acquisti on-line	1) estratto conto o lista movimenti timbrata e siglata dalla banca in cui sia visibile: • l'intestatario del conto corrente; • l'addebito delle operazioni. 2) copia dell'ordine; 3) eventuale ricevuta.	
F24	 Copia della ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione eseguita con modalità telematiche, oppure copia del modello F24 quietanzato Estratto di conto corrente in cui è visibile l'uscita del pagamento F24. 	In caso di pagamento cumulato, dichiarazione accompagnatoria sottoscritta dal legale rappresentante attestante che nella somma complessiva pagata sono compresi gli importi relativi ai giustificativi di spesa imputati al progetto.

- 4. Non sono ammessi, in nessun caso, pagamenti per contanti o con carta di pagamento prepagata e/o compensazioni di debito/credito di alcun tipo tra beneficiario e fornitore. Inoltre, non è ammessa la semplice quietanza sulla fattura priva del documento di addebito corrispondente. Per le prestazioni che comportano l'applicazione della ritenuta d'acconto è necessario allegare anche copia del modello F24 utilizzato dal beneficiario per il versamento. Non sono ammissibili le spese per ritenute e oneri fiscali ecc. versate dopo la scadenza di cui all'articolo 12 lett. a).
- 5. Sono rendicontabili solo le spese riguardanti investimenti completi (non sono agevolabili le spese comprovate da fatture in acconto se non accompagnate dalle relative fatture a saldo).
 - Ai fini della loro ammissibilità le spese devono essere conformi a quanto indicato all'art. 8.3 delle presenti Disposizioni operative.
 - La descrizione dei beni o servizi oggetto della fattura deve essere analitica, in particolare si deve evincere il tipo di bene/servizio acquistato e il relativo importo. Laddove la descrizione risulti generica deve essere prodotta una dichiarazione del fornitore, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, con il dettaglio della spesa.
 - In fase di saldo non sono ammesse compensazioni tra le categorie di spesa individuate all'articolo 8.3, richieste con la domanda di pagamento, superiori al 20% del costo totale dell'investimento ammesso. Nel caso di compensazioni entro tale limite, dovrà, comunque, essere garantita la coerenza delle attività svolte e/o della documentazione di spesa presentata rispetto a quanto dichiarato e prodotto in sede di domanda
- 6. I documenti originali relativi alla realizzazione del progetto devono essere comunque tenuti a disposizione del Gestore per tutta la durata del Finanziamento agevolato o comunque per i 10 anni successivi dal pagamento dell'ultima rata, e sono verificati in sede di eventuale sopralluogo per la verifica tecnica e amministrativa, da parte dell'incaricato del





Gestore. Successivamente alla presentazione della rendicontazione, il Gestore potrà effettuare verifiche in loco finalizzate a verificare che il Soggetto Beneficiario sia operativo, che siano rispettati gli obblighi di mantenimento dei requisiti di ammissibilità e che quanto dichiarato nella relazione finale di rendicontazione corrisponda al vero. Qualora, a seguito delle verifiche della documentazione e dei controlli effettuati dal Gestore, il progetto risulti realizzato per un importo inferiore a quello ammesso, ma risulti comunque coerente con quanto approvato, nonché organico e funzionale, il Gestore provvede a rideterminare l'aiuto spettante e a comunicarlo al Soggetto Beneficiario prima dell'erogazione della quota del finanziamento a saldo, assumendo i necessari atti amministrativi.

Qualora il Soggetto Beneficiario non presenti la rendicontazione entro i termini e con le modalità sopra indicate, il Gestore provvede a comunicargli un preavviso di decadenza dall'agevolazione, concedendo un termine perentorio per provvedere.

Decorso inutilmente tale ulteriore termine, si applica quanto previsto all'art. 15.

È possibile l'erogazione del finanziamento agevolato in due tranches (costituite da un acconto e un saldo), riferite a stralci funzionali.

La Sovvenzione a fondo perduto è erogata dal Gestore in un'unica soluzione a saldo, all'esito positivo della verifica della rendicontazione trasmessa dal Soggetto Beneficiario per il tramite del Finanziatore, e a seguito dell'eventuale rideterminazione dell'agevolazione e dell'erogazione del finanziamento.

Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio dal Gestore presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30/01/2015 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1° giugno 2015). In caso di accertata irregolarità contributiva in fase di erogazione, viene trattenuto l'importo della Sovvenzione a fondo perduto corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (Legge n.98/2013, art. 31 commi 3 e 8- bis).

Ai fini del pagamento del sostegno il beneficiario:

- non deve essere destinatario di ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione Europea che dichiara un aiuto ricevuto illegale o incompatibile (cd "clausola Deggendorf");
- deve trovarsi in una situazione di regolarità contributiva, previdenziale e assistenziale. L'insussistenza della regolarità contributiva, verificata secondo quanto previsto con decreto ministeriale 24 ottobre 2007, determina l'avvio dell'intervento sostitutivo al fine di saldare il debito con l'ente creditore, in conformità con la normativa vigente;
- deve trovarsi in posizione regolare rispetto alla normativa Antimafia, qualora il suo contributo concesso risulti superiore ad euro 150.00,00.

13. Obbligo di conservazione della documentazione

È fatto obbligo al Soggetto Beneficiario di curare la conservazione della documentazione amministrativa e contabile relativa all'iniziativa, tenendola separata dagli altri atti amministrativi dell'impresa e renderla accessibile senza limitazioni al personale incaricato dello svolgimento dell'attività di ispezione e controllo. La documentazione deve essere mantenuta per un periodo non inferiore a dieci anni dal pagamento dell'ultima rata del finanziamento agevolato ovvero dall'estinzione anticipata dello stesso.

14. Disposizioni finali

A. Obblighi generali dei Soggetti Beneficiari

Fatto salvo il rispetto degli obblighi previsti nei precedenti articoli, i Soggetti Beneficiari sono obbligati a:

- a. fornire piena collaborazione e informazione, secondo le modalità e i tempi definiti dal soggetto Gestore, in merito allo stato di attuazione degli interventi;
- mantenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le spese relative al progetto. Tale documentazione deve essere resa disponibile per eventuali controlli da parte dei soggetti autorizzati
- realizzare le attività in conformità agli obiettivi del progetto approvato e presentare la relativa rendicontazione al Finanziatore entro e non oltre 24 mesi dalla data di ammissione ai benefici del Fondo;
- d. avere la Sede operativa oggetto del progetto in Veneto al momento della presentazione della rendicontazione finale delle spese:
- e. non alienare, cedere o distrarre i beni acquisiti con l'agevolazione prima che siano trascorsi cinque anni per le imprese o tre anni nel caso di PMI dalla data di erogazione del Finanziamento agevolato e dell'eventuale Sovvenzione a fondo perduto;





- f. mantenere l'investimento nella Sede operativa oggetto del progetto nel territorio della Regione Veneto per almeno cinque anni per le imprese o tre anni nel caso di PMI dalla data di erogazione del Finanziamento agevolato e dell'eventuale Sovvenzione a fondo perduto. Ciò non osta alla sostituzione di impianti o attrezzature obsoleti o guasti entro tale periodo, a condizione che l'attività economica venga mantenuta nella Sede operativa oggetto dell'intervento per il pertinente periodo minimo;
- g. in caso di applicazione dei regimi di aiuto ex art. 14 o 17 del Reg. (UE) n. 651/2014, mantenere gli attivi immateriali ammessi come spese nel proprio attivo per almeno cinque anni per le imprese o tre anni nel caso di PMI dal termine di realizzazione del progetto. Nel solo caso di applicazione del regime di aiuto ex art. 14 del Reg. (UE) n. 651/2014, tali attivi immateriali devono anche restare associati al progetto per almeno cinque anni per le imprese o tre anni nel caso di PMI dal termine di realizzazione del progetto;
- h. rispettare gli obblighi previsti dalla L. 124/2017 art. 1, c. 125-129 in materia di registrazione contabile del contributo ricevuto nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato
- accettare le ispezioni e i controlli che la Regione del Veneto, il Gestore e gli altri soggetti preposti potranno svolgere in relazione alla realizzazione del progetto, sia durante che successivamente alla stessa e prestare tutta la collaborazione necessaria;
- j. rispettare quanto previsto in tema di antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo ai sensi del D.Lgs n. 231/2007 e delle successive disposizioni attuative emanate dalla Banca d'Italia e prestare tutta la collaborazione necessaria per consentire al Gestore le verifiche previste dalla predetta normativa
- k. inserire nei giustificativi di spesa il Codice Unico di Progetto CUP;
- rispettare le limitazioni sulla cumulabilità degli aiuti e sul divieto di doppio finanziamento, come specificato all'art.
 7.
- m. comunicare al soggetto Gestore Veneto Innovazione Spa le variazioni al progetto intervenute durante il periodo di realizzazione;
- n. rendicontare un ammontare di spesa ritenuta ammissibile pari ad almeno euro ottantamila (80.000,00) iva esclusa e
 corrispondente alla totale realizzazione del progetto ammesso o quantomeno al raggiungimento dell'obiettivo per
 cui l'intervento è stato ammesso;
- o. mantenere i requisiti di ammissibilità di cui all'art. 5 delle presenti Disposizioni Operative
- p. soddisfare il principio DNSH (Do Not Significant Harm) tenendo conto degli specifici elementi di valutazione e di mitigazione indicati nel Rapporto di Valutazione Ambientale Strategica (Rapporto Ambientale, paragrafo 5.9 Verifica del principio "Do Not Significant Harm") del PR FESR 2021-2027 e dell'All.to 4 al Rapporto di Valutazione Ambientale Strategica, nonchè di quanto indicato all' art. 8 punto 8.2 delle presenti Disposizioni operative;
- q. rispettare i termini, le prescrizioni e le condizioni previste nelle presenti Disposizioni operative e nei relativi provvedimenti di attuazione;
- r. rispettare le normative in materia di tutela ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, le normative per le pari opportunità tra uomo e donna nonché le disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale del lavoro e osservare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa (nei confronti di INPS e INAIL), di inserimento dei disabili, edilizia, urbanistica e di tutela ambientale:
- s. fornire tutte le informazioni richieste obbligatoriamente nel sistema informativo nella fase di presentazione delle domande di sostegno e di rimborso, siano esse rilevanti per l'istruttoria di concessione del sostegno piuttosto che necessarie per il puntuale monitoraggio delle operazioni da parte della Regione del Veneto, dell'Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea (IGRUE) e della Commissione Europea;
- t. restituire eventuali somme oggetto di provvedimento di decadenza, comprensive di interessi;
- u. rispettare quanto previsto dal Manuale Procedurale del PR FESR 2021-2027, approvato con Decreto della Direzione Programmazione Unitaria n. 130 del 27/09/2023, il cui contenuto, per quanto compatibile, integra quanto previsto dalle presenti Disposizioni operative.

B. Obblighi informativi dei Soggetti Beneficiari

I Soggetti Beneficiari si impegnano altresì a segnalare tempestivamente al Gestore:

- a) le eventuali modifiche anagrafiche (mutamento di denominazione sociale o di ragione sociale);
- b) le eventuali variazioni societarie che comportino il subentro di un nuovo Soggetto Beneficiario all'agevolazione (ad es. scissione, fusione, cessione, cessione totale o parziale di ramo d'azienda, incorporazione per le quali si renda necessario far subentrare al Soggetto Beneficiario un nuovo soggetto);





c) comunicare, qualora richiesto dalla Regione del Veneto, le informazioni necessarie per il monitoraggio delle attività, anche con riferimento all'impatto del Programma di investimenti concluso, con le modalità definite e rese note dalla stessa Regione.

C. Obblighi di pubblicizzazione dell'iniziativa

I Soggetti Beneficiari dell'agevolazione sono tenuti al rispetto degli obblighi a loro carico in materia di informazione e comunicazione, previsti dal Regolamento (UE) n. 1060/2021 (art. 50 e Allegato IX). In particolare, ai Soggetti Beneficiari spetta informare il pubblico in merito al Finanziamento ottenuto in base alle presenti Disposizioni, nel caso in cui il costo dell'operazione superi euro 500.000,00, esponendo targhe o cartelloni permanenti chiaramente visibili al pubblico, in cui compare l'emblema dell'Unione conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato IX non appena inizia l'attuazione materiale di operazioni che comportino investimenti materiali o siano installate le attrezzature acquistate. I format e le linee guida di utilizzo saranno resi disponibili al link: https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/beneficiari-21-27

Se il Soggetto Beneficiario non rispetta gli obblighi di informazione e pubblicità, verrà applicata una rettifica, tenuto conto del principio di proporzionalità, fino al 3 % del sostegno spettante ex art. 50 par. 3 Reg. 1060/2021 secondo le seguenti modalità:

- totale inadempimento agli obblighi di informazione e pubblicità, decurtazione del 3% del sostegno spettante (ESL + Sovvenzione a fondo perduto) a seguito della rendicontazione totale finale;
- parziale inadempimento agli obblighi di informazione e pubblicità, decurtazione del 1% del sostegno spettante (ESL + Sovvenzione a fondo perduto) a seguito della rendicontazione totale finale.

Ai fini del rispetto del principio di trasparenza delle procedure si informano tutti i Soggetti Richiedenti che gli elenchi dei Soggetti Beneficiari e dei soggetti esclusi saranno diffusi tramite la loro pubblicazione sui siti istituzionali del Gestore e della Regione del Veneto ai seguenti link:

- www.regione.veneto.it/web/bandi-avvisi-concorsi/bandi
- www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/por-fesr.
- https://www.venetosviluppo.it/index.php/finanza-agevolata/fondo-di-partecipazione-pr-veneto-fesr-2021-2027 .

15. Controllo, vigilanza, rinunce, revoche e subentri

Il Gestore esercita l'attività di vigilanza e controllo, anche a campione, al fine di accertare la veridicità delle dichiarazioni presentate ai sensi dell'articolo 71 del DPR 445 del 2000. Agli incaricati del controllo dovrà essere assicurato l'accesso agli atti da visionare per il corretto svolgimento delle verifiche.

La Regione del Veneto si riserva la facoltà di effettuare i controlli secondo la normativa vigente.

Il Soggetto Beneficiario deve comunicare al Gestore l'eventuale rinuncia al finanziamento agevolato. La rinuncia all'agevolazione e la conseguente estinzione anticipata dell'operazione agevolata comporta la restituzione totale al Fondo per il tramite del Finanziatore della provvista a tasso zero ("Quota Fondo") erogata e non ancora rimborsata

Nel caso di operazioni "in forma mista", alla rinuncia dell'agevolazione consegue l'obbligo, in capo al Soggetto Beneficiario, di restituzione "pro quota" della Sovvenzione a fondo perduto erogata dal Gestore calcolata in proporzione alla durata residua del finanziamento agevolato.

- 15.1 L'agevolazione concessa è soggetta a **decadenza totale**, con perdita del beneficio e restituzione per la parte ancora in ammortamento di una somma pari all'importo del Finanziamento eventualmente già erogato, comprensiva dell'eventuale Sovvenzione a fondo perduto già erogata, al verificarsi di uno o più casi di seguito indicati:
 - a) agevolazione concessa e/o erogata sulla base di dati, notizie, dichiarazioni inesatte, mendaci o reticenti;
 - b) mancata realizzazione del progetto e/o mancato invio della rendicontazione;
 - mancato rispetto di uno o più degli obblighi generali di cui all'art. 14, lett. a (ad eccezione degli obblighi di cui al par. i));
 - qualora, a seguito dell'attività di controllo, sia riscontrata la non rispondenza del piano di investimenti ammesso all'agevolazione con quanto effettivamente realizzato e che comporta una valutazione finale inferiore al punteggio minimo di cui all'articolo 11 lett. b) punto 3;
 - e) gravi inadempimenti del Soggetto Beneficiario rispetto agli obblighi previsti nelle presenti Disposizioni, nel contratto di finanziamento e in tutta la documentazione prodotta in allegato alla domanda;
 - f) sopravvenuta mancanza dei requisiti di ammissibilità all'agevolazione di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 5 nel periodo di durata dell'operazione agevolata;





- g) cessione, alienazione o distrazione dei beni oggetto dell'agevolazione prima che siano trascorsi cinque anni per le imprese o tre anni nel caso di PMI dalla data di erogazione del Finanziamento agevolato e dell'eventuale Sovvenzione a fondo perduto;
- h) cessazione dell'attività del Soggetto Beneficiario a causa di un fallimento fraudolento o di liquidazione volontaria;
- cessione d'azienda o del ramo d'azienda, qualora siano ceduti beni oggetto di agevolazione e il cessionario non sia in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 5;
- j) revoca del Finanziamento bancario da parte del Finanziatore;
- k) qualora, come conseguenza della decurtazione della spesa attuata per i casi previsti al successivo punto 15.2, l'ammontare di spesa ammessa risultante sia inferiore agli importi minimi previsti all'art. 10 punta a) delle presenti Disposizioni Operative ovvero sia riscontrato in sede di verifica del saldo la realizzazione di un punteggio al di sotto di quello minimo fissato dall'art. 11 lett. b) punto 3;
- l) la mancata presentazione della perizia asseverata di cui al punto B) della sezione "VERIFICA DEL DNSH IN FASE DI RENDICONTAZIONE" dell'Appendice 3, o in alternativa la mancata presentazione della Dichiarazione ai sensi degli articoli 46, 47, 48 del DPR n. 445/2000 di cui al punto A) della sezione "VERIFICA DEL DNSH IN FASE DI RENDICONTAZIONE" dell'Appendice 3;
- 15.2 Nei seguenti casi si procede alla **decadenza parziale** del sostegno, secondo il principio di proporzionalità relativo al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti, fatti salvi i casi che espressamente già prevedano una sanzione specifica da comminare:
 - a) avvenuta compensazione tra le categorie di spesa definite all'articolo 8.3 in misura superiore al 20% del costo totale dell'operazione ammessa a sostegno. In tal caso, nel calcolo del sostegno erogabile non si tiene conto dell'ammontare di spesa compensata che risulta eccedente;
 - b) l'inserimento di categorie di spesa non presenti nel progetto e nella domanda di sostegno ammessa a contributo.
 - c) parziale realizzazione del progetto e relativa rendicontazione purché l'ammontare di spesa ammessa risultante non sia inferiore agli importi minimi previsti all'art. 10 punta a) delle presenti Disposizioni Operative.
 - d) parziale assolvimento dei vincoli inerenti il DNSH con riferimento alle singole categorie di spesa ammesse alle agevolazioni da declinare come indicato nella Dichiarazione ai sensi degli articoli 46, 47, 48 del DPR n. 445/2000 da presentare in sede di rendicontazione del saldo di cui al punto A) della sezione "VERIFICA DEL DNSH IN FASE DI RENDICONTAZIONE" dell'Appendice 3;
 - e) mancato rispetto degli obblighi di informazione e pubblicità di cui all'art. 14 lett. c
 - f) ogni ulteriore caso di irregolarità o inadempimento di termini o prescrizioni contenuti nelle Disposizioni operative e nei relativi provvedimenti di attuazione che abbiano carattere ordinatorio, non sanzionati con la decadenza totale.

Con riferimento al principio di proporzionalità, applicabile nei soli casi di decadenza parziale, l'importo della quota parte del sostegno da rimborsare è calcolato in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

Successivamente all'accertamento delle condizioni di cui sopra, si procede alla revoca del beneficio concesso; la revoca delle agevolazioni è disciplinata dall'articolo 11 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 ed è a carico del Gestore. La revoca configura un inadempimento da parte del Soggetto Beneficiario, pertanto, si procede all'accertamento dell'inadempimento attraverso un contraddittorio con il Soggetto Beneficiario ai sensi della legge n. 241 del 1990.

Qualora in esito a tale contraddittorio si ritengano fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, con provvedimento motivato è disposta la decadenza dal contributo e la conseguente revoca dell'agevolazione, calcolando gli interessi al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data del provvedimento di revoca, aumentato di due punti percentuali ai sensi dell'articolo 11, comma 5 della legge regionale n. 5 del 2000. Detta modalità di calcolo degli interessi potrà subire modifiche a seguito di nuove disposizioni normative comunitarie, nazionali o regionali.

Successivamente, il Gestore trasmette al Soggetto Beneficiario e al Finanziatore il provvedimento e la conseguente ingiunzione di pagamento. L'atto di revoca costituisce in capo al Gestore il diritto ad esigere l'immediata restituzione della provvista agevolata e delle eventuali maggiorazioni.

In caso di indebita percezione dell'agevolazione per dolo o colpa grave, accertata giudizialmente, in sede di revoca del Finanziamento e/o della Sovvenzione a fondo perduto si procede all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da un minimo del cinque per cento ad un massimo di due volte l'importo del beneficio fruito ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale n. 5 del 2000. Il beneficio fruito è dato dalla sommatoria dell'ESL del finanziamento agevolato con l'ESL della Sovvenzione a fondo perduto (c.d. ESL complessivo).

Nei casi di cui alle lettere d), e), f), h) e i) del punto 15.1, gli interessi decorrono dalla data in cui si verifica l'evento che determina la revoca del beneficio concesso, mentre negli altri casi gli interessi decorrono dalla data di erogazione del finanziamento agevolato e/o della Sovvenzione a fondo perduto.

Compete al Gestore il recupero della provvista pubblica erogata, anche nella forma di Sovvenzione a fondo perduto, e delle eventuali maggiorazioni. Per le attività di recupero il Gestore può procedere anche con le modalità di cui al combinato disposto dell'articolo 3, comma 2, con l'articolo 9, comma 5 del decreto legislativo n. 123 del 1998.





I crediti nascenti dalle agevolazioni concesse in base alle presenti Disposizioni sono garantiti da privilegio ai sensi dell'articolo 9, comma 5 del decreto legislativo n. 123 del 1998.

La comunicazione di revoca dell'agevolazione è trasmessa dal Gestore anche alla Struttura regionale di riferimento per gli adempimenti di competenza.

Un nuovo Soggetto Beneficiario può subentrare nell'operazione agevolata al Soggetto Beneficiario precedentemente ammesso, purché dimostri di avere idoneo titolo giuridico e i requisiti soggettivi previsti dalle presenti Disposizioni, presentando apposita richiesta al Gestore per il tramite del Finanziatore. In caso di accoglimento della richiesta, il nuovo Soggetto Beneficiario subentra nei diritti e negli obblighi del Soggetto Beneficiario precedente.

16. Ispezioni e controlli

I funzionari comunitari, statali e regionali preposti possono effettuare in qualsiasi momento controlli, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità della realizzazione dei Programmi di investimenti al fine di verificare lo stato di attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dalle presenti Disposizioni nonché la veridicità delle dichiarazioni (ivi comprese quelle rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000) e delle informazioni prodotte.

17. Monitoraggio dei risultati

I Soggetti Beneficiari sono tenuti a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposti dalla Regione del Veneto, in ottemperanza a quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 1060/2021, per effettuare il monitoraggio dei progetti agevolati.

I Soggetti Beneficiari sono tenuti altresì a fornire alcuni dati di monitoraggio, richiesti in sede di adesione e, in caso di avvenuta concessione e in fase di richiesta di erogazione saldo, finalizzati esclusivamente a verificare l'avanzamento realizzativo del progetto.





Appendice 1 – ATTIVITA' ESCLUSE

Non possono essere selezionate dal Gestore le attività d'impresa finalizzate ad una delle seguenti tipologie di intervento, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2021/1058 art. 7:

- a) lo smantellamento o la costruzione di centrali nucleari;
- b) gli investimenti volti a conseguire la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti da attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE;
- c) la fabbricazione, la trasformazione e la commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco;
- d) gli investimenti in infrastrutture aeroportuali, eccetto nelle regioni ultraperiferiche o negli aeroporti regionali esistenti quali definiti all'articolo 2, punto 153), del regolamento (UE) n. 651/2014, in uno dei casi seguenti:
 - i. nelle misure di mitigazione dell'impatto ambientale; o
 - ii. nei sistemi di sicurezza e di gestione del traffico aereo risultanti dalla ricerca sulla gestione del traffico aereo nel cielo unico europeo;
- e) gli investimenti in attività di smaltimento dei rifiuti in discariche, eccetto che per gli investimenti finalizzati alla dismissione, riconversione o messa in sicurezza delle discariche esistenti, a condizione che tali investimenti non ne aumentino la capacità;
- f) gli investimenti destinati ad aumentare la capacità degli impianti di trattamento dei rifiuti residui, eccetto:
 - . gli investimenti in tecnologie per il recupero di materiali dai rifiuti residui ai fini dell'economia circolare;
- g) gli investimenti legati alla produzione, alla trasformazione, al trasporto, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili, eccetto:
 - la sostituzione degli impianti di riscaldamento alimentati da combustibili fossili solidi, vale a dire carbone, torba, lignite, scisto bituminoso, con impianti di riscaldamento alimentati a gas ai seguenti fini:
 - ammodernamento dei sistemi di teleriscaldamento e di teleraffreddamento per portarli allo stato di «teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti» come definiti all'articolo 2, punto 41, della direttiva 2012/27/UE;
 - ammodernamento degli impianti di cogenerazione di calore ed elettricità per portarli allo stato di «cogenerazione ad alto rendimento» come definiti all'articolo 2, punto 34, della direttiva 2012/27/UE:
 - investimenti in caldaie e sistemi di riscaldamento alimentati a gas naturale in alloggi ed edifici in sostituzione di impianti a carbone, torba, lignite o scisto bituminoso;
 - ii) gli investimenti nell'espansione e nel cambio di destinazione, nella conversione o nell'adeguamento delle reti di trasporto e distribuzione del gas, a condizione che tali investimenti adattino le reti per introdurre nel sistema gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, quali idrogeno, biometano e gas di sintesi, e consentano di sostituire gli impianti a combustibili fossili solidi;
 - iii) gli investimenti in:
 - veicoli puliti quali definiti nella direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio a fini pubblici; e
 - veicoli, aeromobili e imbarcazioni progettati e costruiti o adattati per essere utilizzati dai servizi di protezione civile e antincendio.
- h) investimenti nell'edilizia abitativa, a meno che non siano legati alla promozione dell'efficienza energetica o dell'uso di energie rinnovabili

Non possono essere selezionate dal Gestore operazioni non conformi alle disposizioni di cui all'art. 73 comma 2 del Regolamento UE n. 1060/2021;

Non sono comunque finanziabili le seguenti tipologie di attività:

- a) un'attività economica illegale (ossia qualsiasi produzione, commercio o altra attività che sia illegale ai sensi delle leggi o normative applicabili all'intermediario finanziario o al pertinente Destinatario Finale, compresa senza limitazione la clonazione umana a fini riproduttivi);
- b) finanziamento della produzione e del commercio di armi e munizioni di ogni tipo o di operazioni militari di ogni tipo;
- c) case da gioco e imprese equivalenti;





- d) gioco d'azzardo su Internet e case da gioco on line;
- e) pornografia e prostituzione;
- f) ricerca, sviluppo o applicazioni tecniche relativi a programmi o soluzioni elettronici, specificamente finalizzati a sostenere qualsiasi tipologia di attività indicata nei precedenti punti da a) a e) o destinati a permettere l'accesso illegale a reti elettroniche o di scaricare illegalmente dati in forma telematica.





Appendice 2 - MODELLO DI CALCOLO ESL

$$\begin{split} V_{na} &= \sum_{n=1}^{p} \left[\frac{(C_{1} \cdot T_{UE}) - (C_{1} \cdot T_{CONV})}{(1 + T_{UE})^{n}} \right] + \sum_{n=(p+1)}^{(p+m)} \left[\frac{\left(C_{1} \cdot T_{UE} \cdot \left(\frac{(1 + T_{UE})^{m}}{(1 + T_{UE})^{m} - 1}\right)\right) - \left(C_{1} \cdot T_{CONV} \cdot \frac{(1 + T_{CONV})^{m}}{(1 + T_{CONV})^{m} - 1}\right)}{(1 + T_{UE})^{n}} \right] + \sum_{n=1}^{p} \left[\frac{\left(C_{2} \cdot T_{UE} - \left(\frac{(1 + T_{UE})^{m}}{(1 + T_{UE})^{m} - 1}\right)\right) - R_{C_{2}}}{(1 + T_{UE})^{n}} \right] \\ & \leq tasso \ T_{VS} > 0; \ R_{C_{2}} = C_{2} \cdot T_{VS} \cdot \frac{\left(1 + T_{VS}\right)^{m}}{(1 + T_{VS})^{m} - 1}; \end{split}$$

ESL
$$\% = \frac{V_{na}}{I_a}$$

Valore netto attualizzato della "differenza" delle rate di ammortamento

Legenda

 V_{na}

m

Se tasso $T_{VS} = 0$; $R_{C_2} = \frac{C_2}{m}$;

durata ammortamento (anni)

I_a	Importo degli investimenti ammessi a Finanziamento agevolato
C	Finanziamento agevolato = $C1 + C2$
\mathbf{C}_1	Provvista privata messa a disposizione da banche / società di leasing = $C * q P$
\mathbb{C}_2	Provvista regionale messa a disposizione da Veneto Sviluppo = C * q VS
q_P	% di provvista privata messa a disposizione da banche / società di leasing su totale Finanziamento agevolato
qs	% di provvista regionale messa a disposizione da Veneto Sviluppo su totale Finanziamento agevolato (= $1-q$ P)
T_{UE}	Tasso di riferimento UE (http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html)
T_{CONV}	Tasso applicato su quota provvista privata messa a disposizione da banche / società di leasing (cosiddetto "tasso convenzionato", generalmente pari a Euribor 3/6 mesi m.m.p.+ spread)
$T_{VS} \\$	Tasso applicato su Fondi regionali messi a disposizione da Veneto Sviluppo (generalmente pari a zero)
p	durata preammortamento (anni)
R_{C2}	rata di ammortamento della Provvista regionale messa a disposizione da Veneto Sviluppo





Appendice 3 – DNSH E VERIFICA CLIMATICA

Sezione A - DNSH

LINEE GUIDA PER LA VERIFICA DEL PRINCIPIO "NON ARRECARE UN DANNO SIGNIFICATIVO" (DNSH) PR FESR VENETO 2021 – 2027

PREMESSA

Il Reg. (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 definisce all'art. 2, paragrafo 42, l'immunizzazione dagli effetti del clima come "un processo volto a evitare che le infrastrutture siano vulnerabili ai potenziali impatti climatici a lungo termine, garantendo nel contempo che sia rispettato il principio dell'efficienza energetica al primo posto e che il livello delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dal progetto sia coerente con l'obiettivo della neutralità climatica per il 2050". Al successivo articolo 9 paragrafo 4 prevede che "Gli obiettivi dei fondi sono perseguiti in linea con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile come stabilito nell'articolo 11 TFUE, tenendo conto degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, dell'accordo di Parigi e del principio di "non arrecare un danno significativo" (DNSH).

In riferimento al principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH), la Comunicazione della Commissione CE [Bruxelles, 12.2.2021 C(2021) 1054 final] - Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (di seguito Comunicazione) e la nota EGESIF_21-0025-00 27/09/2021 "COMMISSION EXPLANATORY NOTE" (di seguito Nota EGESIF) hanno fornito alcuni elementi di chiarimento circa l'applicazione del principio anche nell'ambito della Politica di coesione.

Nella Nota EGESIF è chiarito come il principio vada interpretato nel contesto dell'Art. 17 del Regolamento sulla Tassonomia (852/2020), che definisce ciò che rappresenta un "danno significativo" in relazione a sei obiettivi ambientali coperti dal Regolamento della Tassonomia:

- un'attività è considerata arrecare danno significativo alla mitigazione del cambiamento climatico se determina una emissione significativa di gas a effetto serra;
- un'attività è considerata arrecare danno significativo all'**adattamento ai cambiamenti climatici** se determina un incremento degli impatti attuali e futuri del clima, sull'attività stessa, sulla natura o sulle persone;
- un'attività è considerata arrecare danno significativo all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle
 risorse marine se compromette il buono stato o il buon potenziale ecologico dei corpi acquatici, incluse le acque
 superficiali e sotterranee o il buono stato delle acque marine;
- un'attività è considerata arrecare danno significativo all'economia circolare, inclusa la prevenzione della
 produzione dei rifiuti e il riciclaggio se comporta significative inefficienze nell'uso dei materiali e nell'uso diretto
 o indiretto delle risorse naturali o se incrementa in modo significativo la produzione, termovalorizzazione o
 collocazione in discarica dei rifiuti o se la collocazione in discarica possa causare rischi ambientali significativi e
 a lungo termine;
- un'attività è considerata arrecare danno significativo alla prevenzione e al controllo dell'inquinamento se determina un incremento significativo di emissioni in aria, acqua o nel suolo;





un'attività è considerata arrecare danno significativo alla protezione e ripristino della biodiversità e degli
ecosistemi se è significativamente dannosa per le buone condizioni e la resilienza degli ecosistemi o dannoso per
lo stato di conservazione delle specie e degli habitat, inclusi quelli di interesse comunitario.

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è stata introdotta a livello europeo dalla Direttiva 2001/42/CE) recepita a livello nazionale nella Parte seconda del D.Lgs 152/2006 ss.mm.ii. La valutazione ambientale di piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull'ambiente ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di detti piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile.

Il capitolo 5 della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) relativa al PR FESR 2021-2027 analizza i "possibili effetti ambientali" che le tipologie di azioni del Programma possono esprimere sulle diverse componenti ambientali. Questa analisi preliminare condotta a livello di obiettivo specifico non individua effetti significativi sull'ambiente dall'attuazione del PR FESR 2021-2027 e, per ciascuna tipologia di Azione e per ciascun obiettivo DNSH, è stata effettuata una valutazione del prevedibile impatto e sulla base del relativo esito sono state previste delle prescrizioni, laddove siano stati rilevati potenziali effetti negativi.

NORMATIVA E DOCUMENTI

DOCUMENTAZIONE DI RI	IFERIMENTO
eur-lex.europa.eu/legal- content/IT/TXT/PDF/?uri= CELEX:32020R0852&from =EN	Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088. (ITA)
https://eur- lex.europa.eu/legal- content/IT/TXT/PDF/?uri= CELEX:32021R2139&from =EN https://eur- lex.europa.eu/legal- content/IT/TXT/PDF/?uri= CELEX:32022R1214 https://eur- lex.europa.eu/legal- content/IT/TXT/PDF/?uri= OJ:L_202302485	Il Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021 integra il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale. Il Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 ed è stato modificato/integrato dai Regolamenti Delegati (UE) 2023/1214 e 2023/2485 che introducono criteri di vaglio tecnico supplementari per gli obiettivi climatici di attività economiche non previste nei precedenti documenti. e. Ulteriori aggiornamenti sono evidenziati nel Regolamento Delegato (UE) 2023/2486.
https://eur- lex.europa.eu/legal-	





content/IT/TXT/PDF/?uri= OJ:L_202302486	
Il principio DNSH (Do No Significant Harm) nel PNRR - Italia domani (Sezione Normativa e Documenti di riferimento)	Comunicazione della Commissione CE [Bruxelles, 12.2.2021 C(2021) 1054 final] - Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo"(di seguito Comunicazione) Altri orientamenti tecnici
Il principio DNSH (Do No Significant Harm) nel PNRR - Italia domani (Sezione Guida operativa per il rispetto del DNSH)	PNRR - GUIDA OPERATIVA PER IL RISPETTO DEL DNSH (Edizione aggiornata allegata alla circolare RGS n. 22 del 14 maggio 2024 e successive modifiche e integrazioni)
https://www.regione.veneto. it/web/programmi- comunitari/monitoraggio- vas-vinca#vas	PR FESR 2021 - 2027 della Regione del Veneto - Rapporto Ambientale corredato dalla Sintesi non tecnica e dallo Studio per la valutazione di incidenza ambientale

ORIENTAMENTI TECNICI E CRITERI GENERALI PER IL RISPETTO DEL PRINCIPIO DEL DNSH

Il presente documento intende fornire orientamenti tecnici rivolti sia ai beneficiari che agli istruttori incaricati delle verifiche di gestione su normativa, aspetti e criteri generali relativi al principio del DNSH al fine di rispondere alla prescrizione prevista dal paragrafo 4 dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/1060. Il presente documento non è esaustivo e può essere oggetto di aggiornamenti sulla base di nuove e/o ulteriori disposizioni legislative e regolamentari.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia a quanto previsto dalla VAS, nonché dalla Normativa e dai documenti indicati nella specifica tabella (Documentazione di riferimento) e ss.mm.ii.

1. OPERE EDILI/MURARIE E IMPIANTISTICHE

Gli interventi relativi alle opere edili/murarie ed impiantistiche, in linea con le disposizioni normative indicate nella precedente tabella Normativa e documenti, dovranno prevedere l'applicazione di soluzioni a basso impatto ambientale e/o in linea con best practices di settore e/o realizzati da fornitori in possesso di Sistemi Gestione Ambientale.

2. MACCHINARI, IMPIANTI PRODUTTIVI, STRUMENTI ED ATTREZZATURE, HARDWARE

Sono ammissibili acquisti in linea con gli standard più aggiornati in termini di efficienza energetica e conformi alle attuali normative comunitarie e nazionali, tra cui la Direttiva Ecodesign (2009/125/EC) e i relativi regolamenti attuativi, il Regolamento (EU) n. 617/2013 (computers and computer servers), il Regolamento (EU) n. 2019/2021 (electronic displays) e il Regolamento (EU) n. 2019/424 (servers and data storage products).

Al fine di garantire il rispetto del principio DNSH:

- a) dovranno essere adottate tutte le strategie disponibili per l'acquisto di prodotti elettronici in linea con l'obiettivo di contenere le emissioni GHG;
- b) le apparecchiature elettroniche acquistate, noleggiate e prese in leasing devono essere in linea con gli standard più aggiornati in termini di durabilità, riutilizzabilità, riciclabilità e corretta gestione dei rifiuti;





 c) nella costruzione non potranno essere utilizzati componenti, prodotti e materiali contenenti sostanze estremamente preoccupanti;

Orientamenti per garantire il rispetto del principio DNSH (elenco non esaustivo e implementabile rispetto alla situazione specifica)

- 1. Iscrizione alla piattaforma RAEE in qualità di produttore e/o distributore e/o fornitore;
- I prodotti acquistati sono dotati di un'etichetta ambientale di tipo I, secondo la UNI EN ISO 14024 (ad esempio TCO Certified, EPEAT 2018, Blue Angel, TÜV Green Product Mark TCO Certified o altra etichetta equivalente).

In relazione al precedente punto 2. si può considerare equivalente uno dei seguenti elementi:

- Etichetta EPA ENERGY STAR;
- Nel caso di server e prodotti di archiviazioni dati, dichiarazione dei produttori/fornitori di conformità alla seguente normativa: ecodesign (Regolamento (EU) 2019/424);
- Nel caso di computer fissi e display, marcatura di alloggiamenti e mascherine di plastica secondo gli standard ISO 11469 e ISO 1043
- La conformità delle apparecchiature rispetto alla seguente normativa: REACH (Regolamento (CE) n.1907/2006); RoHS (Direttiva 2011/65/EU e ss.m.i.); Compatibilità elettromagnetica (Direttiva 2014/30/UE e ss.m.i.); Direttiva Ecodesign (2009/125/EC) e i relativi regolamenti attuativi; Regolamento (EU) n. 617/2013 (computers and computer servers); Regolamento (EU) n. 2019/2021 (electronic displays); Regolamento (EU) n. 2019/424 (servers and data storage products).

Nel caso di fornitura di apparecchiature TIC ricondizionate/rifabbricate (se espressamente previste nel bando) dovrà essere fornita una delle certificazioni di sistema di gestione seguente:

- ISO 9001 e ISO 14001/regolamento EMAS (certificazione di sistema di gestione disponibile sotto accreditamento – il campo di applicazione della certificazione dovrà riportare lo specifico scopo richiesto);
- EN 50614:2020 (qualora l'apparecchiatura sia stata precedentemente scartata come rifiuto RAEE, e preparata per il riutilizzo per lo stesso scopo per cui è stata concepita).

3. LICENZE E SERVIZI INFORMATICI INCLUSI SERVIZI IN CLOUD E SOFTWARE SAAS

Il fornitore del servizio di hosting e/o cloud deve disporre di un sistema di gestione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001 o EMAS verificati da un organismo di valutazione della conformità accreditato per lo specifico scopo a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.

In alternativa, norme/certificazioni equivalenti rispetto a quelle elencate (a titolo di esempio: EPA ENERGY STAR / ISO/IEC 30134-4:2017 [standard di efficienza energetica per nuovo HW], EN 50625 [Gestione Rifiuti], UNI EN ISO IEC 50001 / EN 50600/ISO IEC 22237 / ANSI TIA-942 pertinente [Potenziale di riscaldamento Globale GWP], EN IEC 63000:2018 [Sostanze pericolose], etc.).

4. INVARIANZA/MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI AMBIENTALI

In caso di investimenti materiali, è necessario dimostrare che l'operazione comporti l'invarianza o il miglioramento (per unità di prodotto laddove possibile sulla base della specifica tipologia di attività svolta dall'azienda e/o delle caratteristiche progettuali) delle prestazioni ambientali: invarianza o diminuzione dei consumi energetici, idrici e di materie prime, assenza di nuove fonti di emissioni, idriche, sonore, rifiuti, etc.

Nel caso in cui per tipologia di impresa (ad esempio start up) o di progettualità (nuovo insediamento, ampliamento produttivo, etc...) non fosse presente una base storica dei consumi/prestazioni ambientali, è necessario dettagliare, anche ad integrazione delle sezioni precedenti, come gli investimenti realizzati siano comunque riconducibili a tecnologie a basso





impatto energetico con evidenza dei consumi/effetti ambientali dell'operazione finanziata. Informazioni richieste:

1. Consumi energetici annui da fonti fossili:

Inserire stima della variazione attesa dei consumi energetici annui per effetto del progetto finanziato

2. Consumi energetici annui da fonti rinnovabili:

Inserire stima della variazione attesa dei consumi energetici annui per effetto del progetto finanziato

3. Rifiuti prodotti:

Inserire stima della variazione attesa della produzione annua di rifiuti per effetto del progetto finanziato

4. Acqua:

Inserire stima della variazione attesa del consumo annuo d'acqua per effetto del progetto finanziato

5. Emissioni aria/acqua e suolo

Inserire stima variazione annua attesa delle singole emissioni per effetto del progetto finanziato (specificare tipo di emissione e unità di misura).

5. CONSUMO DI SUOLO

Gli interventi strutturali non devono comportare ulteriore consumo di suolo così come definito dall'articolo 2 c) della legge regionale n.14 del 2017, nel rispetto della disciplina stabilita dalla medesima L.R 14/2017 all'art 3 e successivi; tali interventi possono ricadere in qualsiasi area urbana omogenea, purché essi siano muniti delle idonee autorizzazioni edilizie, privilegiando superfici già impermeabilizzate/degradate.

6. SITI NATURA 2000

□ 6:

In fase di presentazione del progetto è necessario selezionare e completare, nel relativo quadro del sistema informatico, la dichiarazione sulla localizzazione dell'intervento in rapporto alla Rete Natura 2000 e sulla relativa valutazione di incidenza.

VERIFICA DEL DNSH IN FASE DI RENDICONTAZIONE

- A) Dichiarazione ai sensi degli articoli 46, 47, 48 del DPR n. 445/2000, in relazione alla tipologia di spese sostenute, del rispetto del DNSH, contenente i seguenti dettagli:
- ${\bf 1.} \quad {\bf IMPIANTI, MACCHINARI, STRUMENTI~ED~ATTREZZATURE, HARDWARE}$

⊔ 51			
□ No			

A) In caso di risposta affermativa, compilare la tabella sottostante a dimostrazione del rispetto del principio DNSH, tenuto conto dei criteri indicati nell'Appendice 3 delle Disposizioni operative punto 2.

Fornitore	Tipologia/descrizi one del bene	Classe Energetica (eventuale)	Etichetta energetico-ambientale (indicare la tipologia e <u>allegare</u> <u>idonea documentazione</u>)





2.	LICENZE E SERVI	ZI INFORMATICI INC	LUSI SERVIZI IN CLOUD E SOFTWARE SAAS
□ Si □ No			
		, compilare la tabella sotto ppendice 3 delle Disposizi	ostante a dimostrazione del rispetto del principio DNSH, tenuto ioni operative punto 3
	Fornitore	Tipologia bene/servizio	Certificazione (indicare tipologia e <u>allegare idonea documentazione</u>)
3.	OPERE EDILI		
Descriv		azione del progetto sia sta	ato garantito il rispetto di standard e misure utili a minimizzare
materia	ali di scarto prodotti du vrà essere allegata in	urante l'intervento, ecc	iche di prodotto, certificati attestanti l'avvio al recupero d.) sulla base della quale viene rilasciata la presente descrizione ma dovrà essere conservata presso la sede del beneficiario controlli.
	e a dieci anni dal pag		documentazione deve essere mantenuta per un periodo noi del finanziamento agevolato ovvero dall'estinzione anticipata
			ranno vincolate al parere positivo dell'autorità competente in ramite il S.U.E. (Sportello Unico Edilizia)
4.	INVARIANZA/MIG INVESTIMENTI M		E PRESTAZIONI AMBIENTALI IN CASO DI
all'inva della sp dei cons	rianza o il miglioram ecifica tipologia di att sumi energetici, idrici	iento delle prestazioni ar ività svolta dall'azienda e e di materie prime, asser	stimenti materiali, è stata rispettata la prescrizione relativa mbientali (per unità di prodotto laddove possibile sulla base e/o delle caratteristiche progettuali): invarianza o diminuzione nza di nuove fonti di emissioni, idriche, sonore, rifiuti, etc. delle Disposizioni operative punto 4.
1.	<u>Rifiuti prodotti</u>		
2.	Acqua		





 Emissioni aria/acqua e suolo	

NOTE: la documentazione sulla base della quale sono state effettuate le stime, non dovrà essere allegata in fase di rendicontazione, ma dovrà essere conservata presso la sede del beneficiario e messa a disposizione in caso di richiesta e/o successivi controlli.

Ai sensi dell'art. 13 delle Disposizioni operative, la documentazione deve essere mantenuta per un periodo non inferiore a dieci anni dal pagamento dell'ultima rata del finanziamento agevolato ovvero dall'estinzione anticipata dello stesso.

B) In <u>alternativa</u> alla compilazione della dichiarazione di cui alla precedente lettera A) è possibile allegare una perizia asseverata o altra documentazione equivalente effettuata da un professionista esperto in materia ambientale che dia evidenza delle modalità con le quali, nella realizzazione dell'intervento, siano state rispettare le prescrizioni ambientali inerenti il principio DNSH, tenendo conto delle disposizioni normative indicate nella tabella Normativa e documenti.

La perizia asseverata dovrà contenere la descrizione dettagliata per singole voci di spesa.

C) CONSUMO DI SUOLO (eventual	le)
☐ Permesso di costruire n°	del

☐ Permesso di costruire n°		del//	_
□ SCIA n°	del//	_	

\Box CILA n°	 del	 	/	

□ Edilizia libera

☐ Altro (specificare):_____

MANCATO RISPETTO DEL PRINCIPIO DNSH: DECADENZA TOTALE/PARZIALE

DECADENZA TOTALE

- 1. Mancata presentazione della Dichiarazione di cui alla lettera A) Verifica del DNSH in fase di rendicontazione o della perizia asseverata di cui alla lettera B);
- 2. Mancato rispetto dell'invarianza/miglioramento delle prestazioni ambientali, sulla base delle indicazioni fornite.

DECADENZA PARZIALE

- 1. Presentazione della Dichiarazione di cui alla lettera A) Verifica del DNSH in fase di rendicontazione e taglio della specifica spesa post verifica della documentazione allegata
 - IMPIANTI, MACCHINARI, STRUMENTI ED ATTREZZATURE, HARDWARE
 - LICENZE E SERVIZI INFORMATICI INCLUSI SERVIZI IN CLOUD E SOFTWARE SAAS
 - OPERE EDILI/MURARIE E IMPIANTISTICHE
- Mancato rispetto delle prescrizioni in tema di consumo di suolo con conseguente taglio della spesa connessa al consumo del suolo.





Sezione B - VERIFICA CLIMATICA

Con le presenti Disposizioni Operative la Regione del Veneto intende rispettare e conformarsi, secondo quanto previsto nell'art. 73, par. 2 lett. j) del Regolamento (UE) 2021/1060, garantendo "l'immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture la cui durata attesa è di almeno cinque anni".

La metodologia raccomandata per effettuare la verifica climatica degli investimenti infrastrutturali nel periodo 2021-2027 è descritta nella Comunicazione della Commissione Europea "Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027" (2021/C 373/01), pubblicata a settembre 2021. Successivamente sono stati adottati gli "Indirizzi per la verifica climatica dei progetti infrastrutturali in Italia per il periodo 2021-2027", disponibili al seguente link: <a href="https://politichecoesione.governo.it/it/politica-di-coesione/la-programmazione-2021-2027/piani-e-programmi-europei-2021-2027/verifica-climatica-dei-progetti-infrastrutturali-finanziati-dalla-politica-di-coesione-2021-2027/

In base agli Orientamenti tecnici, il processo della verifica climatica dei progetti da ammettere al finanziamento è suddiviso in due pilastri di analisi (neutralità climatica/mitigazione e resilienza climatica/adattamento) e in due fasi (screening e analisi dettagliata).

Il processo della verifica climatica, come previsto dall'allegato "Ambito di applicazione della verifica climatica per settore di intervento" degli indirizzi adottati in Italia, prevede la verifica climatica per investimenti nella produzione di idrogeno, come sotto riportato:

FASI DELLA VERIFICA CLIMATICA

Codice	Settore di intervento	Verifica climatica necessaria	Screening MITIGA ZIONE	Analisi dettagliata MITIGAZI ONE	Screenin g ADATT AMENT O	Analisi dettagliata ADATTAM ENTO	Commenti
53	Sistemi energetici intelligenti (comprese le reti intelligenti e i sistemi TIC) e relativo stoccaggio	IN ALCUNI CASI	IN ALCUNI CASI	SE NECESSARI A DA RISULTATI SCREENING	IN ALCUNI CASI	SE NECESSARI A DA RISULTATI SCREENING	Screening Mitigazione e Screening Adattamento necessari per progetti di grandi dimensioni. I sistemi di accumulo "behind-the-meter" di piccola taglia che non sono parte di bandi per efficientamento energetico di edifici possono essere considerati come attrezzatura, non assoggettabile a verifica climatica. Altri interventi sotto questo codice (investimenti in reti elettriche, sistemi di accumulo a scala industriale, produzione di idrogeno, etc.) sono da considerarsi come infrastrutture e necessitano la resa a prova di clima





Inoltre, in alcuni casi è necessaria la verifica climatica per i settori di intervento da 047 a 052 relativi all'energia rinnovabile, come sotto riportato:

FASI DELLA VERIFICA CLIMATICA

	I	1					
Codice	Settore di intervento	Verifica climatica necessaria	Screening MITIGA ZIONE	Analisi dettagliata MITIGAZI ONE	Screenin g ADATT AMENT O	Analisi dettagliata ADATTAM ENTO	Commenti
47	Energia rinnovabile: eolica	IN ALCUNI CASI	IN ALCUNI CASI	SE NECESSARI A DA RISULTATI SCREENING	IN ALCUNI CASI	SE NECESSARI A DA RISULTATI SCREENING	Screening Mitigazione e Screening Adattamento necessari per parchi eolici. Analisi dettagliata Adattamento necessaria se la fase di screening identifica una vulnerabilità medio-alta. L'installazione di micro-eolico per autoconsumo può essere considerata attrezzatura e quindi non soggetto a verifica climatica
48	Energia rinnovabile: solare	IN ALCUNI CASI	IN ALCUNI CASI	SE NECESSARI A DA RISULTATI SCREENING	IN ALCUNI CASI	SE NECESSARI A DA RISULTATI SCREENING	Screening Mitigazione e Screening Adattamento necessari per centrali fotovoltaiche. Analisi dettagliata Adattamento necessaria se la fase di screening identifica una vulnerabilità medio-alta. Il finanziamento di pannelli solari (fotovoltaici o termici) sui tetti che non sono parte di interventi integrati per efficientamento energetico di edifici non richiedono la verifica climatica in quanto trattasi solo di attrezzature
49	Energia rinnovabile: biomassa	IN ALCUNI CASI	IN ALCUNI CASI	SE NECESSARI A DA RISULTATI SCREENING	IN ALCUNI CASI	SE NECESSARI A DA RISULTATI SCREENING	Screening Mitigazione e Screening Adattamento necessari per impianti di taglia industriale. Analisi dettagliata Adattamento necessarie se la fase di screening identifica una vulnerabilità medio-alta
50	Energia rinnovabile: biomassa con elevate riduzioni di gas a effetto serra	IN ALCUNI CASI	IN ALCUNI CASI	SE NECESSARI A DA RISULTATI SCREENING	IN ALCUNI CASI	SE NECESSARI A DA RISULTATI SCREENING	Screening Mitigazione e Screening Adattamento necessari per impianti di taglia industriale. Analisi dettagliata Adattamento necessarie se la fase di screening identifica una vulnerabilità medio-alta
51	Energia rinnovabile: marina	SI	NO	NO	SI	SE NECESSARI A DA RISULTATI SCREENING	Ipotizzando progetti pilota di dimensione relativamente ridotte le emissioni CO2 evitate sono probabilmente <20ktpa





52	Altri tipi di energia rinnovabile (compresa l'energia geotermica)	IN ALCUNI CASI	IN ALCUNI CASI	SE NECESSARI A DA RISULTATI SCREENING	IN ALCUNI CASI	SE NECESSARI A DA RISULTATI SCREENING	Screening Mitigazione e Screening Adattamento necessari per impianti di taglia industriale (centrali elettriche o termiche). Analisi dettagliata Adattamento necessarie se la fase di screening identifica una vulnerabilità medio-alta. Il finanziamento di pompe di calore che non sono parte di interventi integrati per efficientamento energetico di edifici non richiedono la verifica climatica in quanto trattasi solo di attrezzature
----	--	-------------------	----------------------	---	----------------------	---	--

Pertanto si necessita, nei casi previsti, della verifica climatica condotta in ottemperanza al paragrafo 3.3 del documento "Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027 (Comunicazione 2021/C 373/01)":

<u>Per la verifica climatica, in sede di presentazione della domanda di agevolazione si richiede una Relazione di verifica climatica firmata digitalmente da un tecnico abilitato.</u>



